RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI

CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

con autorizzazione della Corte dei Conti

PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO

Ragioniere di detta Corte

E

Cav. D° FELICE GIOLITI

Reggente la Divisione Pensioni.

PARTE TERZA DELLA RACCOLTA

PROVINCIE PARMENSI

SEZIONE 2ª — **Pensioni militari**

TIPOGRAFIA FODRATTI

FIRENZE Via San Zanobi, N° 88. | **TORINO** Via dell'Ospedale, N° 21.

1869.

INDICE CRONOLOGICO

Istituzione di una Guardia del Corpo. — Gradi corrispondenti nella Fanteria di linea.
6 *settembre* 1814.

CONTE MAGAWLY-CERATI DE CABRY, ECC. ECC. ECC.

In nome di S. M. l'Imperatrice MARIA LUIGIA.

Visto l'art. 22 dell'atto sovrano 27 luglio 1814;

Ordiniamo:

Art. 1° Sarà formata nna compagnia di guardie del corpo destinata al servizio immediato presso la persona di S. M.

Art. 2° La compagnia sarà composta di 1 capitano, 1 tenente, 2 sottotenenti, uno dei quali aiutante maggiore; 1 quartiermastro, 6 mareseialli d'alloggio, 8 brigadieri, 8 sotto-brigadieri, 1 porta-stendardo, 1 eappellano, un ehirurgo, 2 trombettieri e 60 guardie.

Art. 3° Le guardie del corpo dovranno essere prese nella classe delle persone qui sotto indicate, dall'età dei 19 anni sino ai 45 inclusivamente.

Omissis

Art. 8° Dovranno essere presi fra le guardie del corpo del fu duca di Parma, fra gli uffiziali usciti dal servizio franeese od italiano, o fra le gnardie d'onore; ben'inteso però che nessuno dei snddetti goda pensione di ritiro, od equivalente.

Art. 9° Qualnnque uffiziale tanto in ritiro ehe in attività, il quale entrasse in questo eorpo, conserverà il grado ehe godeva prima che vi fosse ammesso quando qnesto fosse superiore al grado ehe gli eompeterebbe nella compagnia, a norma del quadro qui sotto deseritto.

Omissis

Art. 12. Il presente ordine sarà stampato e pubblicato unitamente al seguente quadro:

GRADI NELLA COMPAGNIA.	GRADI NELLA LINEA.
Capitano	a Generale di divisione,
Tenente	» Colonnello,
Sottotenente	» Maggiore,
Aiutante maggiore	» Id.,
Quartiermastro	» Capitano,
Maresciallo d'alloggio	» Id.,
Brigadieri	» Tenenti in 1°,
Sotto-brigadieri	» Id. in 2°,
Guardie	» Sottotenenti.

Parma, 6 settembre 1814.

MAGAWLY-CERATI.

Pensioni ai Militari di Bassa-Forza del già Corpo delle Guardie ed alle vedove di Militari morti sul campo di battaglia.
10 *maggio* 1816.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Sul rapporto del nostro ministro di Stato;

Sentito il consiglio di Stato;

Avendo preso in eonsiderazione lo stato dei militari non aventi il grado d'nffiziale, e ehe erano individni del soppresso corpo delle guardie, le vedove dei coscritti morti sul campo di

battaglia, ed i soldati già pensionati dal governo passato e ritornati ai loro focolari mutilati, ed infine i soldati veterani;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° Sarà data una gratificazione di sei mesi di soldo agli individui dell'ex-guardia del corpo, che non avevano mai prestato alcun militare servigio innanzi alla formazione del suddetto corpo, ed il cui servigio militare, tutto compreso, non sorpassasse i sei anni.

Art. 2° Sarà accordato a quelli fra gl'individui, di cui all'articolo precedente, e che avessero servito più di sei anni, un terzo di paga.

Art. 3° Quelli che avessero più di dieci anni di servizio avranno la metà paga.

Art. 4° Sarà continuata alle vedove dei militari morti sul campo di battaglia la pensione che loro fu accordata dal passato governo.

Art. 5° Sarà accordata ai soldati già pensionati ed ai mutilati ritornati ai loro focolari, e senza altro mezzo di sussistenza, una pensione di quindici franchi al mese.

Art. 6° Riceveranno un eguale assegno i soldati veterani non aventi altro mezzo di sussistenza, e che avessero prestato un servigio di 25 anni.

Il nostro ministro di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato nella nostra ducal residenza in Parma, il 10 maggio 1816.

MARIA LUIGIA.

MAGAWLY.

Pensioni ai Bass'Uffiziali e Soldati allorchè contano 25 anni di servizio o sono resi impotenti per cause dipendenti dal servizio.

4 ottobre 1817.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro presidente del dipartimento militare;

Abbiamo determinato:

Art. 1° Nessun sott'uffiziale o soldato ha diritto a pensione se non ha 25 anni di servizio, o non è stato mutilato o reso impotente per ferite riportate in attualità di servizio.

Art. 2° I sott'uffiziali e soldati, che non hanno dette qualità, cessano col 1° ottobre dell'anno corrente di ricevere pensione, e saranno per conseguenza cancellati dai ruoli.

Art. 3° Sono eccettuati da questa disposizione tutti i sott'uffiziali e soldati ai quali il governo francese ha accordata una pensione di ritiro per servigi resi ad esso e ai precedenti governi, quando la pensione sia stata accordata e liquidata in tempo in cui essa era a carico della Francia, cioè anteriormente al 1° gennaio 1814.

Art. 4° I sott'uffiziali e soldati che sono nel caso dell'articolo precedente conserveranno intera la pensione di cui attualmente godono, sia essa maggiore o minore di 15 franchi il mese; quelli, in favore dei quali potrebbe darsi luogo a pensione in avvenire, pel caso preveduto dall'art. 1°, non godranno più di 15 franchi al mese.

Art. 5° Sarà ridotta a 15 franchi al mese come sopra la pensione di quei sott'uffiziali e soldati, i quali per l'art. 1° hanno acquistato diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1813, e sono già stati liquidati per una pensione maggiore.

Art. 6° Qualunque disposizione anteriore alla presente rimane abrogata.

Data a Sala, 4 ottobre 1817.

MARIA LUIGIA.

CORNACCHIA.

Pensione di ritiro agli Uffiziali delle Regie Truppe Parmensi, nonchè alle loro famiglie; norme relative.

2 *aprile* 1818.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Abbiamo decretato quanto segue:

Degli Uffiziali aventi diritto a pensioni di ritiro.

Art. 1° Gli uffiziali delle nostre truppe riconosciuti assolutamente impotenti a continuare il servizio attivo:

1° Per ferite riportate in guerra, ovvero nell'esercizio delle loro funzioni;

2° Per infermità procedenti da ferite contratte in conseguenza degli avvenimenti o delle fatiche della guerra o del servizio militare;

3° Per invalidità proveniente da qualunque altra causa senza colpa di chi l'allega;

Avranno diritto a pensione di ritiro.

Della Commissione che giudica delle cause ehe dànno luogo al ritiro.

Art. 2° I motivi di riforma particolarizzati nell'art. 1° saranno giudicati da una commissione, la quale sarà composta:

1° Da un uffiziale superiore, nominato dal dipartimento militare;

2° Dal commissario di guerra;

3° Da tre medici o cerusici, secondo la natura delle cause allegate per ottenere la pensione.

Art. 3° Due de'medici o cerusici summentovati saranno scelti dal presidente dell'interno a richiesta del presidente del dipartimento militare.

Sarà escluso quel medico o cerusico che avrà rilasciato un attestato al postulante la pensione.

Art. 4° La commissione dichiarerà se gli uffiziali sieno invalidi per una delle ragioni accennate nell'art. 1°, e sottoporrà la sua relazione alla presidenza del dipartimento militare.

Art. 5° La presidenza ne riferirà a Noi col proprio voto.

Del montare delle pensioni di ritiro.

Art. 6° Gli uffiziali, ehe, per una delle ragioni accennate nell'art. 1°, saranno assolutamente impotenti a continuare il servizio militare, riceveranno a titolo di pensione di ritiro, qualunque sia la loro età, o il tempo del loro servigio, due terzi del soldo che godevano quando hanno chiesto la pensione, non computati gli accessori di ogni natura.

Art. 7° La pensione di ritiro per gli uffiziali tutti sino al colonnello e compreso pur questo, in nessun caso e per qualsiasi pretesto potrà oltrepassare la somma di tremila franchi.

Art. 8° Gli uffiziali non combattenti, che potranno aver diritto alla pensione, giusta i casi contemplati nel presente regolamento, sono pareggiati agli uffiziali combattenti come segue:

Il commissario di guerra al maggiore;

Il chirurgo maggiore . . al capitano;

Il chirurgo di battaglione al tenente.

Art. 9° L'auditore di guerra, quantunque non combattente, avrà la pensione del suo grado.

Delle vedove e dei figli degli Uffiziali.

Art. 10. Le vedove degli uffiziali, de'quali parla l'art. 1°, riceveranno a titolo di pensione il terzo della pensione de'loro mariti.

Art. 11. Le vedove degli uffiziali morti tanto in attività di servizio, quanto in aspettazione di servizio per ragioni di amministrazione, ossia per riduzioni fatte dal governo, riceveranno a titolo di pensione il terzo del soldo che percepivano i loro mariti.

Art. 12. La pensione della vedova non potrà mai oltrepassare la somma di 1500 franchi.

Art. 13. La vedova perde la pensione se, o passa a seconde nozze, od avendovi figli del marito, per cui ella ottenne la pensione, i quali non siano ancora giunti all'età di 18 anni, cessi volontariamente di convivere con loro e non ne abbia tuttavia la tutela.

In amendue i casi la pensione della vedova va a'figli predetti a titolo di sussidio, quando essi non abbiano di che vivere nè per sè, nè per le persone obbligate dalla legge a dar loro alimenti, o non sieno mantenuti a spese pubbliche in qualche casa d' istruzione, o di beneficenza.

Art. 14. La pensione della vedova che venga a morire andrà pure a que'figli che si troveranno nelle circostanze dette all'articolo precedente.

Art. 15. Ogni volta che uno dei figli di cui negli articoli 13 e 14, o sarà in altro modo provveduto, o compierà il 18° anno dell'età sua, o cesserà di vivere, la pensione a titolo di sussidio sarà diminuita di una quota del suo ammontare, diviso pel numero di tutti i figli ai quali la detta pensione passò da prima.

Art. 16. Se un uffiziale muoia o con soldo di attività, o con pensione di ritiro, com'è detto negli articoli 1° e 2°, e non lasci dopo di sè vedova, ma figli che si trovino nelle circostanze accennate dall'art. 13, questi riceveranno un sussidio che sarà determinato, e durerà com'è detto agli articoli 10, 11, 12 e 15.

Art. 17. Quei figli, cui qualche infermità rendesse assolutamente incapaci di procacciarsi il vitto, riceveranno il sussidio finchè vivranno, e non sarà loro provveduto in altro modo.

Art. 18. Quando i predetti figli abbiano compiuto l'età di diciotto anni, le infermità loro saranno verificate ogni anno, in presenza del governatore rispettivo, da tre medici o cerusici scelti dal presidente dell'interno.

Dei documenti da prodursi per ottenere pensione o sussidio.

Art. 19. L'uffiziale che chiede la pensione di ritiro dovrà produrre, se si tratta di ferite riportate giusta l'art. 1°:

1° L'attestato del comando del corpo in cui ha servito, ovvero quello del generale, o uffiziale superiore da cui dipendeva;

2° La relazione di un medico o cerusico intorno alla natura ed alla gravità delle ferite o all'invalidità.

Art. 20. L'attestato di cui parla il n° 1 dell'art. 19 dovrà far fede del giorno e del luogo in cui l'uffiziale è stato ferito.

Art. 21. Per le infermità delle quali nel n° 2 dell'art. 1° si produrrà:

1° La relazione del medico o cerusico del corpo a cui appartiene il militare che allega l'infermità;

2° L'attestato del comando del corpo che faccia fede essersi spiegata l'infermità dopo le fatiche sostenute in guerra.

Dei documenti per le pensioni delle vedove degli Uffiziali.

Art. 22. Le vedove per ottenere pensione dovranno produrre i documenti seguenti:

1° La fede della loro nascita;

2° La fede di morte del loro marito;

3° La così detta cartella della pensione che ritraeva il marito, ovvero l'attestato del suo soldo e dei suoi servigi da rilasciarsi dal dipartimento militare;

4° L'atto del loro matrimonio coll'uffiziale defunto;

5° Un attestato del magistrato amministrativo del comune, in cui esse hanno domicilio, pel quale si provi che non sono passate a seconde nozze.

Dei documenti pei sussidi degli orfani degli Uffiziali.

Art. 23. I figli di cui nell'art. 13 produrranno:

1° L'atto delle seconde nozze della vedova o un attestato pel quale dal magistrato amministrativo del comune, in cui essi hanno domicilio, si dichiari che la vedova ha volontariamente cessato di convivere con loro e non ne è tutrice;

2° L'atto della nascita di ciascun figlio che sia minore di anni 18;

3° Un attestato del magistrato amministrativo del comune, in cui i figli hanno domicilio, a prova delle circostanze accennate nella parte seconda dell'art. 13.

Art. 24. I figli che si troveranno nel caso preveduto dall'articolo 14 avranno ad esibire, oltre ai documenti detti ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, l'atto della morte della vedova.

Art. 25. I figli di cui nell'art. 16 dovranno in ogni caso produrre:

1° L'atto della morte sì del padre come dell'ultima moglie di questo;

2° I documenti detti ai numeri 2 e 3 dell'art. 23.

Se il padre sia morto in attività di servizio, i figli dovranno aggiungere un attestato del soldo e dei servigi di lui rilasciato dal dipartimento militare.

S'egli sia morto pensionato, esibiranno in quella vece il decreto o la cartella di pensione.

Di una gratificazione che sarà accordata dopo dieci anni di servizio.

Art. 26. Gli uffiziali di ogni grado potranno dopo dieci anni di servizio, dal 6 giugno 1814, ritirarsi dal servizio militare purchè rinunzino a qualunque pretesa.

Ciò facendo conserveranno il grado loro, il privilegio di portare l'uniforme e riceveranno, per una volta tanto, una gratificazione eguale ad un'annata del loro stipendio.

Disposizioni generali.

Art. 27. Gli uffiziali che, ottenuta la pensione di ritiro, si ristabiliranno in salute mediante i soccorsi della natura o dell'arte, potranno essere astretti a ripigliare il servizio attivo, ben inteso che in tal caso gli anni, in cui hanno percepita la pensione, non saranno computati per istabilire l'anzianità.

A tal fine le infermità dei predetti uffiziali saranno verificate ogni anno nel modo determinato dall'art. 2°.

Art. 28. L'uffiziale che riprende servizio attivo cessa d'aver la pensione, ma se poi di nuovo abbia ritiro ripiglia la pensione sua prima, quando questa sia maggiore di quella che, stando alle regole del presente decreto, gli toccherebbe anche computati gli anni del nuovo servizio.

Art. 29. Chi verrà destituito, qualunque sia il numero dei suoi anni di servizio, non avrà a sperare nè pensione, nè gratificazione.

Art. 30. Le pensioni alle vedove e il soccorso ai figli decorrono dal giorno che succede a quello della morte del marito e del padre.

Art. 31. Per godere della pensione è necessaria l'abituale dimora del pensionato nei ducati.

Art. 32. Niuno può ricevere dallo Stato nè più pensioni, nè pensione e stipendio ad un tempo.

Art. 33. Le leggi e i regolamenti intorno alle pensioni militari, i quali ora hanno vigore e non sono in verun modo cangiati dal presente decreto, e le disposizioni che riguardano i soldati e bassi-uffiziali, comprese nel nostro decreto 4 ottobre 1817, si confermano.

Art. 34. I nostri presidenti del dipartimento militare e delle finanze sono incaricati dell'eseguimento del presente decreto.

Dato nella nostra ducale residenza di Parma, il 2 aprile 1818.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Ministro di Stato
MAGAWLY.

I Militari tutti per poter contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso dall'Autorità superiore.

5 *aprile* 1818.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro presidente del dipartimento militare;

Decretiamo quanto segue:

§ 1° I nostri uffiziali in attività al seguito, quelli delle piazze e castellanie, li pensionati e gl'individui impiegati militari, dei quali le cariche sono paragonate nelle competenze ad un grado militare, ed i quali riscuotono soldo, pensione od assegno qualunque dal tesoro dello Stato, non potranno contrarre matrimonio se non dopo aver ottenuto il permesso, quanto agli uffiziali di stato maggiore dalla nostra persona per mezzo del dipartimento militare, e quanto agli altri, dal capitano all'alfiere inclusivamente, dal dipartimento militare stesso.

§ 2° Gl'individui delle nostre truppe dal sergente a basso, i quali sono in attività di servizio, non potranno neppure contrarre matrimonio se non dopo averne ottenuto il permesso dal comandante del reggimento o corpo a cui appartengono.

§ 3° Saranno pure soggetti alle stesse formalità gli arruolati, i quali, sebbene rimandati alle loro case dopo tre anni di servizio, sono nonostante mantenuti sui ruoli del reggimento Maria Luigia pei due anni di servizio, cui resta loro da compiere per arrivare ai cinque anni, termine del loro arruolamento.

Omissis

§ 6° Le disposizioni del nostro decreto del 2 dicembre 1816, quanto alla permissione di ammogliarsi, si dichiarano applicabili soltanto ai giovani sottoposti bensì all'arruolamento, ma che non sono per anche stati incorporati nelle nostre truppe, e in questo senso le dette disposizioni emanate a lor favore rimangono confermate.

§ 7° I nostri presidenti dell'interno e del dipartimento militare cureranno l'adempimento di questo nostro decreto.

Dato nella nostra ducale residenza di Parma, li 5 aprile 1818.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Ministro di Stato
MAGAWLY.

Si dichiara che coloro che già servirono due anni nel Reggimento Maria Luigia possono essere ammessi nel Corpo dei Dragoni, ed in caso di richiamo al reggimento il servizio prestato in detto Corpo sarà valutato.

7 *luglio* 1818.

MARIA LUIGIA, ecc. ecc. ecc.

Omissis

Decretiamo quanto segue:

§ 1° Coloro che avendo servito tre anni nel reggimento Maria Luigia, e sono tuttora a disposizione del reggimento per due anni, quantunque rimandati alle case loro, possono essere ammessi nel corpo dei dragoni.

§ 2° E in caso di richiamo al reggimento sarà loro computato il tempo di servizio prestato in quel corpo sino all'intera concorrenza dei due anni.

Omissis

Baden, 7 luglio 1818.

MARIA LUIGIA.

Si ammettono a pensioni i sudditi del Guastallese che servirono sotto il Regno d'Italia.

22 *gennaio* 1820.

MARIA LUIGIA, ecc. ecc. ecc.

Omissis

Saranno ammessi a pensione a carico del tesoro, nei casi contemplati dal decreto 2 aprile 1818, anche quei sudditi del Guastallese che servirono sotto il regno d'Italia.

Omissis

Parma, 22 gennaio 1820.

MARIA LUIGIA.

Gratificazioni, sussidi e pensioni agli Uffiziali delle Truppe Parmensi che cessano di servire, non che alle loro vedove e figli. — Norme relative e documenti da esibirsi.

5 *luglio* 1822.

MARIA LUIGIA, ecc. ecc. ecc.

Sentito il parere del nostro consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Delle pensioni, delle gratificazioni e de' sussidi agli Uffiziali che cessano di servire.

Art. 1° Gli uffiziali delle nostre truppe, i quali sarà riconosciuto non poter più continuare in verun modo il servizio militare:

1° Per ferite o ch' essi abbiano avute in guerra dal nemico, o ch'essi abbiano avute tanto in guerra quanto in pace nell'esercizio di qualsiasi loro militare funzione;

2° Per infermità provenienti o dalle predette ferite, o si dagli avvenimenti come dalle fatiche militari:

Otterranno a titolo di pensione, qualunque sia il numero de' loro anni di servizio, due terzi dell'ultimo loro soldo annuo, salvo però quel di più del quale si dirà nell'art. 4°.

Art. 2° Quegli uffiziali, i quali sarà riconosciuto non poter più in verun modo continuare il servizio per invalidità che provenga da qualunque altra causa, fuor di quelle che son dette nell'articolo precedente, se cesseranno di servire prima che servito abbiano dieci interi anni, otterranno o una gratificazione per una sol volta di tanti decimi dell'ultimo loro soldo annuo quanti saranno i loro anni di servigio, o un sussidio che Ci riserbiamo di determinare ad ogni caso.

Art. 3° Ove poi gli uffiziali, di cui nell'articolo precedente, cessino di servire dopo aver servito almeno dieci interi anni, otterranno una pensione da determinarsi come segue:

1° Per dieci anni di servizio la pensione sarà eguale ad un terzo dell'ultimo soldo annuo;

2° Per ogni anno di servizio oltre a dieci, s'aggiungerà al terzo 1/45 del detto soldo.

Art. 4° Se gli uffiziali menzionati nell'art. 1° avranno tanti anni di servizio che, conteggiando a tenore dell'art. 3°, venga ad essere dovuta ai medesimi una pensione maggiore dei 2/3 del loro soldo, essi otterranno la detta pensione maggiore.

Art. 5° In verun caso la pensione per gli uffiziali tutti insino al colonnello, e compreso pur questo, non potrà mai oltrepassare nè l'ultimo soldo, nè la somma di lire tremila annue.

Art. 6° Per determinare la somma d'una pensione o d'una gratificazione non si computerà nel soldo verun accessorio di qualsiasi natura.

Art. 7° Gli uffiziali di qualsiasi grado, i quali dopo li 6 giugno 1814 avranno servito in questi Stati non meno di dieci interi anni, potranno dimettere il servigio, purchè rinunzino a qualsiasi pretensione, giusta il regolamento di servizio delle nostre truppe.

Ciò facendo:

1° Riceveranno per una sola volta una gratificazione eguale ad un'annata dell'ultimo loro soldo;

2° Conserveranno il loro grado, e potranno portare l'uniforme di ritiro corrispondente al grado medesimo.

Art. 8° Le cause di cessazione dal servizio, particolarizzate negli articoli 1° e 2°, saranno giudicate da una commissione composta:

1° Da un uffiziale superiore, scelto dal dipartimento militare;

2° Dal commissario di guerra;

3° Da tre medici o cerusici, secondo la natura della causa allegata per cessare di servire.

Art. 9° Due do' medici o cerusici summentovati saranno scelti dal presidente dell'interno a richiesta del dipartimento militare.

Sarà escluso quel medico o cerusico che avrà rilasciato un attestato al postulante.

Art. 10. La commissione dichiarerà se e per quali delle cause dette negli art. 1° e 2° il postulante non possa più continuare in verun modo il servigio, e sottoporrà la sua relazione alla presidenza del dipartimento militare, la quale ne riferirà a Noi col suo voto.

Art. 11. Gli uffiziali non combattenti che saranno nel caso di ottenere pensione o gratificazione, giusta gli articoli 1°, 2°, 3° e 4°, verranno pareggiati agli uffiziali combattenti come segue:

Il commissario di guerra al maggiore;
Il chirurgo maggiore . al capitano;
Il chirurgo di battaglione al tenente;
Il cappellano . . . . al sottotenente.

Art. 12. L'auditore di guerra, quantunque non combattente, avrà o la pensione o la gratificazione sempre secondo il grado militare.

Art. 13. L'intervallo fra un servizio il quale cessò ed un nuovo non si porrà nel còmputo degli anni di servigio se non nel caso che l'uffiziale sia rimasto frattanto a disposizione del governo in aspettazione di servire.

Art. 14. Nel fare il detto còmputo si avrà riguardo anche all'art. 41 della parte 1ª del regolamento generale d'amministrazione militare del 10 giugno 1816.

Art. 15. Rispetto ai servigi anteriori al 21 novembre 1821 si starà al nostro rescritto del susseguente giorno 22.

Art. 16. Un uffiziale pensionato che torni in servigio militare perde la pensione; ma se poi egli cessa di nuovo il servigio, o riprende la pensione sua prima, quando essa sia maggiore di quella che, stando alle regole del presente decreto, gli toccherebbe, computati tutti gli anni e del precedente e del nuovo suo servigio, o nel caso contrario, ottiene in quella vece una pensione nuova giusta le sovraccennate regole.

Art. 17. Chi verrà destituito non otterrà, qualunque sia il numero de'suoi anni di servigio, nè pensione, nè gratificazione o sussidio.

TITOLO SECONDO.

Delle pensioni, delle gratificazioni e de'sussidi alle vedove ed ai figli degli Uffiziali.

Art. 18. La vedova d'un uffiziale morto per una delle cause spiegate nell'art. 1° o in attività, o in aspettazione di servigio a disposizione del governo, otterrà, anche nel caso che l'uffiziale abbia servito meno di dieci anni, una pensione, la quale sarà eguale ad un terzo dell'ultimo soldo annuo di quello.

Art. 19. La vedova otterrà pure una pensione eguale ad un terzo dell'ultimo soldo annuo dell'uffiziale defunto, quando questi per causa altra da quelle che dette si sono nell'articolo 1°, ma dopo avere servito non meno di dieci interi anni, sia morto o in attività o in aspettazione di servizio a disposizione del governo.

Art. 20. Alla vedova d'un uffiziale che sia morto con pensione accordatagli o prima della pubblicazione del presente decreto, o in virtù di questo decreto medesimo, verrà conceduta una pensione eguale al terzo di quella di cui godeva l'uffiziale alloraquando egli cessò di vivere.

Art. 21. In qualsivoglia caso la pensione della vedova non potrà oltrepassare l'annua somma di lire 1500 00.

Art. 22. Ove poi l'uffiziale sia morto o in attività o in aspettazione di servizio a disposizione del governo, ma prima d'avere servito dieci interi anni, e la morte sua imputar non si possa ad una delle cause menzionate nell'art. 1°, la vedova di esso uffiziale otterrà o una gratificazione di tanti ventesimi dell'ultimo soldo annuo di lui quanti saranno gli anni ch'egli avrà servito, o un sussidio che Noi determineremo ad ogni caso.

Art. 23. La vedova non ottiene la pensione o dopo averla ottenuta la perde, quando o passi a seconde nozze, od avendovi figli del marito per cui le nacque il diritto alla pensione, i quali non siano ancor giunti all'età di 18 anni, non conviva con essi, e il suo non convivere o dipenda da volontà di lei o le sia imputabile a colpa.

Se però la vedova sarà tutrice di detti figli ella potrà, anche quando di volontà sua non conviva con loro, ottenere la pensione e ritenerla.

Art. 24. Caso che la vedova o non ottenga la pensione, o poi la perda, la stessa pensione, se vi sono figli del marito summenzionato non ancora giunti all'età di 18 anni, va a quelli quando essi nè abbiano da sè stessi di che vivere, nè possano ricevere gli alimenti dalle persone, le quali sarebbero obbligate per legge di darli loro, nè siano mantenuti a spese pubbliche in qualche casa d'istruzione o di beneficenza.

Art. 25. La pensione della vedova che venga a morire andrà a que'figli che si troveranno nelle circostanze dette all'articolo precedente.

Art. 26. Ogni volta che uno de'figli predetti o sarà provveduto in uno de'modi accennati nell'art. 24, o compirà il diciottesimo anno dell'età sua, o cesserà di vivere, la pensione sarà diminuita d'una quota del suo ammontare, diviso pel numero di tutti i figli a'quali la detta pensione passò dapprima.

Art. 27. Se un uffiziale cessando di vivere non lasci dopo sè vedova, ma figli che si trovino nelle circostanze specificate nell'art. 24, questi, quando il padre loro sia morto, com'è detto negli articoli 18, 19 e 20, otterranno una pensione che sarà determinata, e durerà a tenore degli art. 18, 19, 20, 21 e 25; quando poi il loro padre sia morto, come è detto nel l'art. 22, otterranno la gratificazione o il sussidio di cui in esso articolo.

Art. 28. Quei dei predetti figli che per qualche infermità o per qualche difetto fisico fossero assolutamente incapaci di procacciarsi il vitto, riceveranno anche dopo l'anno diciottesimo dell'età loro la pensione finchè vivranno in tale stato d'incapacità, e finchè non sarà ad essi provveduto in uno de'modi toccati nell'art. 24.

Art. 29. Quando i figli abbiano compiuta l'età di 18 anni, le infermità e i difetti fisici saranno riconosciuti nel modo stabilito dall'art. 8°. Lo stesso riconoscimento si rinnoverà ad ogni anno.

TITOLO TERZO.

Dei documenti da esibirsi per ottenere pensione, gratificazione o sussidio.

Art. 30. L'uffiziale ad ottenere pensione, gratificazione o sussidio, deve in ogni caso produrre una copia autentica di tutto l'articolo sotto cui egli trovasi inscritto in quella matricola, la quale si tiene dal dipartimento militare.

Art. 31. Se poi l'uffiziale, ad ottenere pensione, allega ferite avute com'è detto nel num. 1 dell'art. 1°, ei dovrà aggiungere una relazione d'un cerusico intorno sì alla natura ed alla gravità delle ferite medesime, come alla invalidità cagionata da quelle; e se allega alcuna delle infermità, delle quali nel numero 2 dell'art. 1°, esso uffiziale dovrà aggiugnere in quella vece:

1° Una relazione d'un medico o d'un cerusico, nella quale si spieghi sì la causa, la natura e la gravezza dell'infermità, e sì la validità che indi è nota;

2° Un attestato del suo capo, col quale si faccia fede la infermità essersi manifestata dopo o le ferite, o gli avvenimenti, o le fatiche di cui è detto nel numero 2 dell'art. 1°.

Art. 32. Quando l'uffiziale si trovi in uno dei casi contemplati dagli articoli 2° e 3°, egli dovrà aggiugnere al documento prescritto dall'art. 30 una relazione della invalidità allegata da lui. Una tale relazione dovrà esser fatta o da un medico o da un cerusico, secondo la natura della causa d'invalidità.

Art. 33. La vedova d'un uffiziale morto o in attività o in aspettazione di servizio, a disposizione del governo, dovrà, onde ottenere pensione, gratificazione o sussidio, esibire:

1° Il documento prescritto dall'art. 30;

2° L'atto della nascita di lei;

3° L'atto del suo matrimonio coll'uffiziale;

4° L'atto della morte dell'uffiziale medesimo;

5° Un attestato col quale il magistrato amministrativo del comune, in cui la vedova ha domicilio, faccia fede che essa dopo la morte del predetto uffiziale non è passata a seconde nozze, e che ove questi abbia lasciato figli, i quali non siano ancora giunti all'età di 18 anni, la vedova convive con essi, e quando non vi conviva, o il non convivervi non dipende da sua volontà, ella ha ciò nulla ostante la tutela dei predetti figli.

Art. 34. La vedova d'un pensionato avrà ad esibire e i documenti che sono descritti sotto

i numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, e il decreto o la cartella di pensione del pensionato medesimo.

Art. 35. Perchè i figli di cui nell'art. 24 vengano ammessi alla pensione, si produrrà, tanto se la vedova sia nel caso di non ottenere pensione, quanto s'ella sia poi nel caso di perderla:

1° L'atto delle seconde nozze della vedova, o un attestato nel quale dal magistrato amministrativo del comune, in cui i figli hanno domicilio, si dichiari che la vedova non convive con loro, e che il suo non convivere o dipende da volontà di lei, nè ella ha la tutela di essi figli e le si può imputare in colpa;

2° L'atto della nascita di ciascuno dei figli suddetti;

3° Un attestato del magistrato amministrativo del comune, in cui i figli hanno domicilio, a prova delle circostanze accennate nell'art. 24.

Oltre ciò, quando la vedova sia nel caso di non ottenere la pensione, si avrà ad esibire:

4° L'atto di morte del padre loro;

5° Se il padre morì in attività o in aspettazione di servigio, a disposizione del governo, il documento di cui è detto nell'art. 30;

6° Se il padre morì pensionato, il decreto o la cartella della pensione.

Art. 36. I figli che si troveranno nel caso preveduto dall'art. 25 avranno ad esibire, oltre ai documenti detti ai numeri 2 e 3 dell'art. 34, l'atto della morte della vedova.

Art. 37. I figli, di cui si è detto all'art. 27, dovranno in ogni caso produrre:

1° L'atto della morte sì del loro padre, come dell'ultima moglie di questo;

2° I documenti detti ai numeri 2 e 3 dell'art. 35.

Se poi il padre sia morto in attività o in aspettazione di servigio, a disposizione del governo, dovranno aggiungere il documento prescritto dall'art. 30; e s'egli sia morto pensionato, esibiranno in quella vece il decreto o la cartella della pensione.

TITOLO QUARTO.

Disposizioni diverse.

Art. 38. Il diritto alla pensione si apre a favore delle vedove, e in caso di mancanza o d'inammissibilità di queste, a favore de' figli il dì che succede a quello della morte del marito o del padre rispettivamente.

Art. 39. Per godere della pensione è necessaria l'abituale dimora del pensionato nei ducati.

Art. 40. Niuno può ricevere dallo Stato ad un tempo nè più pensioni, nè pensione e stipendio.

È permesso però agli ufficiali pensionati il cumulo di una pensione militare con uno o più stipendi civili, purchè esso cumulo non sia maggiore di lire nuove annue 600.

Ov'esso sia pur maggiore, ma lo stipendio o la somma degli stipendi sia minore di lire nuove seicento, il pensionato potrà ritenere tanta parte della pensione fino al compimento del detto cumulo.

Art. 41. Qualsiasi pensionato militare, ad ogni certificato di vita, che, ond'ei possa ottenere il pagamento della sua pensione, vengagli rilasciato dal magistrato amministrativo del comune ov'è il domicilio di lui, dovrà dichiarare, giusta il vero, ch'egli dallo Stato non ha nè verun altra pensione, nè stipendio veruno. S'egli poi ha qualche stipendio che possa cumularsi, com'è detto nell'articolo precedente, dovrà dichiararlo, e dirne e il titolo e la quantità annua.

In ogni caso la dichiarazione del pensionato s' inserirà dal magistrato amministrativo nel certificato di vita, e questo non verrà rilasciato mai senza quella.

Art. 42. Chi dallo Stato o avesse più pensioni, ed insieme stipendio o no, od avesse una pensione od uno o più stipendi, e non fosse nel caso contemplato dal paragrafo 2° dell'art. 40,

ov'egli faccia una falsa dichiarazione, ed ottenga così il certificato di vita, cesserà di essere pensionato, e dovrà inoltre restituire quanto avesse indebitamente riscosso a titolo di pensione.

Art. 43. Le disposizioni date il primo marzo e il 25 ottobre 1816, intorno alle ritenzioni sugli stipendi e sulle pensioni, sono richiamate in vigore anche per gli stipendi e le pensioni militari, e debbono aver effetto dal primo luglio 1822.

Con tutto ciò le pensioni delle vedove e de'figli saranno esenti da ritenzione.

Art. 44. Gli uffiziali, che, dopo avere ottenuta la pensione, saranno da una commissione, composta come è detto negli articoli 8° e 9°, riconosciuti per nuovamente capaci d'un servizio militare, potranno essere costretti a ripigliarlo.

Art. 45. È confermato il nostro decreto del 4 ottobre 1817, il quale risguarda alle pensioni de' sott'uffiziali e de' soldati.

Art. 46. Tanto ai sott'uffiziali, quanto ai soldati è permesso cumulare infino alla somma di seicento lire nuove, come è detto nell'articolo 40, una pensione militare con uno o più stipendi, tanto se gli stipendi sieno d'impieghi civili, quanto se essi sieno d'impieghi militari sedentari.

Art. 47. Le leggi e i regolamenti relativi alle pensioni militari, i quali sono anteriori a questo decreto presente, rimangono abrogati in tutto ciò che hanno di contrario al medesimo.

Art. 48. I nostri presidenti dell'interno, delle finanze e del dipartimento militare sono incaricati dell'eseguimento di questo nostro decreto.

Dato a Parma, il 5 luglio 1822.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Ministro di Stato
MAGAWLY.

N° 86. — *Si accorda diritto a pensione, gratificazione o sussidio ai Ragionieri dei Corpi militari ed agli Aggiunti al Commissariato di guerra, alle vedove ed ai loro figli.*

18 *agosto* 1822.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

In aggiunta al nostro decreto del 5 luglio ultimo scorso risguardante alle pensioni, alle gratificazioni ed ai sussidi pei militari, per le loro vedove e pei loro figli;

Sulla proposizione del nostro presidente del dipartimento militare;

Abbiamo risoluto:

Art. 1° I ragionieri dei corpi militari e gli aggiunti al commissariato di guerra, le loro vedove ed i loro figli, avranno essi pure, stando alle prescrizioni del decreto del 5 luglio ultimo scorso, diritto a pensione, gratificazione o sussidio; i ragionieri secondo il rispettivo loro grado e gli aggiunti come sottotenenti, quando non avessero grado superiore.

Art. 2° I nostri presidenti dell'interno, delle finanze e del dipartimento militare, sono incaricati dell'eseguimento di questa nostra risoluzione.

Data dal Casino dei Boschi, il 18 agosto 1822.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Ministro di Stato
MAGAWLY.

Sulle formalità prescritte per gli Uffiziali militari che vogliono ammogliarsi.

8 gennaio 1823.

MARIA LUIGIA, ecc. ecc. ecc.

Coerentemente ed in aggiunta alle disposizioni espresse nel nostro rescritto 5 marzo 1818, intorno alle formalità prescritte agli uffiziali militari in questi ducati, i quali vogliono ammogliarsi, e sulla proposizione del dipartimento militare;

Abbiamo risoluto:

Art. 1° Oltre la cauzione che, in seguito del disposto dall'articolo 2° del citato nostro rescritto, dovrà presentarsi a seconda del rispettivo suo grado dall'uffiziale chiedente il permesso di ammogliarsi, sarà particolare cura del dipartimento militare e del comando della truppa lo assicurarsi che la proposta sposa goda di una distinta riputazione, sia rispetto alla condotta sua personale, sia rispetto a quella della di lei famiglia.

Art. 2° All'oggetto di non aumentare di troppo il numero degli uffiziali ammogliati, ed evitare per tal modo gli inconvenienti che ne deriverebbero in caso di un movimento di truppa, non verrà concesso ad alcun uffiziale il permesso di ammogliarsi tuttavolta che il numero degli ammogliati uffiziali, esistenti nel reggimento di cui fa parte il richiedente, ascenda alla 6ª parte del totale degli uffiziali del reggimento stesso.

Il nostro presidente, ecc. ecc.

Dato a Parma, il dì 8 gennaio 1823.

MARIA LUIGIA.

Neipperg.

Ordine del Comando delle Truppe intorno al Commissariato di guerra ed all'ispezione del Genio; paghe ed assimilazioni ai gradi militari.

1° *maggio* 1823.

Veduta la nota del dipartimento militare del 21 aprile ultimo, n° 1339-297, provocata dal sovrano rescritto del 13 dello stesso mese, n° 109;

Di seguito al regolamento d'amministrazione militare 10 giugno 1816 ed all' appendice 21 settembre 1817;

Si fa sapere:

Del Commissariato di guerra.

§ 1° Appartengono al commissariato di guerra le cariche esposte nel seguente quadro:

INDICAZIONI	RANGO	Soldo annuo dedotta la ritenuta per le vedove
Commissario di guerra	Maggiore	L. 2750 —
Uffiziale di 1ª classe.	Capitano	» 2076 17
Id. di 2ª id.	Tenente	» 1093 93
Aggiunto di 1ª classe.	Sottotenente	» 946 10
Id. di 2ª id.	Alfiere	» 857 40
Ispezione del Genio e dell'Artiglieria.		
Ispettore del genio	Maggiore	L. 2674 25
Sotto-ispettore.	Capitano	» 2076 17
Id.	Capitano-tenente	» 1447 80
Id.	Tenente	» 1093 93
Id.	Sottotenente	» 946 10
Id.	Alfiere	» 857 40
Custode di 1ª classe.	Id.	» 460 —
Id. di 2ª id.	Id.	» 360 —

Omissis

Degli Aiutanti e Ragionieri.

§ 9° Gli aiutanti di reggimento e di battaglione non avranno rango maggiore di tenente, nè minore di alfiere.

§ 10. Essi percepiranno il soldo del rispettivo grado.

Omissis

§ 13. Il ragioniere del reggimento Maria Luigia non avrà rango maggiore di capitano-tenente, nè minore d'alfiere.

Esso avrà un soprassoldo di lire nuove 400 annue.

Parma, 1° maggio 1823.

Il Colonnello Brigadiere
Bianchi.

Ordine del Comando militare intorno ai Cadetti del Reggimento Maria Luigia.

14 *maggio* 1823.

Pei Cadetti di questo Reggimento

Si dispone:

§ 1° Ogni individuo che vorrà essere nominato cadetto dovrà prima arruolarsi come volontario al reggimento.

§ 2° Non sono nominati cadetti che gli individui appartenenti a famiglie di civil condizione.

§ 3° Non si può essère nominato cadetto se non con un assegno non minore di lire 20 per mese assicurato con obbligazione.

§ 4° L'assegno è pagato anticipatamente di mese in mese al reggimento per essere passato al cadetto col soldo che viene corrisposto dall'erario.

Parma, 14 maggio 1823.

Il Colonnello Brigadiere
BIANCHI.

N° 1. — *Decreto Sovrano risguardante alla diserzione dei Soldati addetti al Corpo dei Veterani; la diserzione porta l'assoluta esclusione dal militare servizio.*

2 gennaio 1824.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Nel nuovo codice criminale militare non essendo nessuna disposizione speciale per le diserzioni dei militari addetti al corpo dei veterani, e considerando che eglino, disertando, rendonsi indegni d'ulteriori favorevoli riguardi;

Sentito il nostro presidente del dipartimento militare;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue, cioè:

Art. 1° I militari del corpo dei veterani, rendendosi disertori, continueranno ad esser soggetti alle disposizioni del titolo 2° del codice criminale militare, ed inoltre verranno eglino dichiarati esclusi perpetuamente, anche per la prima diserzione, da ogni militare servizio.

Art. 2° Tosto letta la sentenza, saranno spogliati dell'abito militare, e passeranno a subire la prigionia.

Omissis

Art. 4° I nostri presidenti, ecc. ecc.

Dato dalla nostra ducale residenza di Parma, il 2 gennaio 1824.

MARIA LUIGIA.

MAGAWLY.
NEIPPERG.

Rescritto Sovrano. — Si approva che le due Compagnie di Veterani addetti al Reggimento Maria Luigia sieno distinte col nome di Compagnie sedentarie.

Parma, 1° marzo 1824.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Secondo la proposta del dipartimento militare, approvo che d'or innanzi le due compagnie di veterani al seguito del mio reggimento sieno distinte col nome di *compagnie sedentarie*, continuando a rimanere al seguito del reggimento Maria Luigia.

MARIA LUIGIA.

NEIPPERG.

Ordine del giorno del cessato Supremo Comando Generale militare estense circa la formazione del Real Corpo Trabanti.

Parma, 28 *dicembre* 1824.

Per ordine di S. A. R. l'augusto nostro sovrano, dovendosi organizzare col 1° del venturo gennaio 1825 un corpo di trabanti, guardie di palazzo, scegliendo a tal uopo dagli altri corpi militari quegl'individui, che per servigi e condotta si sono resi meritevoli dei riflessi della sovrana clemenza, si comunica a chi spetta per le relative operazioni di passaggio od altro che potesse occorrere essere stati scelti i sotto notati individui.

Omissis

GUICCIARDI.

Ordine del giorno circa il semplice Trabante, guardia di palazzo, che viene riguardato come Caporale.

Parma, 23 *aprile* 1825.

I molti rapporti che di giorno in giorno si fanno dal supremo comando generale militare nel mancare diversi soldati e sott'uffiziali di fare il debito saluto ai militari più elevati in grado, anche di arma diversa, lo determinano a dichiarare, come fo col presente ordine, di non voler più prendere di ciò cognizione, spettando ai signori capi di corpo l'invigilare perchè sieno mantenuti in forza i regolamenti di disciplina, ed il punire con rigore chiunque vi mancasse.

Si avverte finalmente che le semplici guardie reali di palazzo (trabanti) si devono *riguardare come caporali*, e quindi rendere ad essi quegli onori che competono a tale grado.

GUICCIARDI.

Rescritto Sovrano che estende per le pensioni ai Trombettieri della Guardia ducale il Decreto 4 ottobre 1817.

11 *gennaio* 1826.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Trovo conveniente di ordinare:

Che ai trombettieri della guardia ducale sia applicabile il decreto 4 ottobre 1817, sulle pensioni de' sott' uffiziali e soldati del corpo dei dragoni del mio reggimento.

Parma, 11 gennaio 1826.

MARIA LUIGIA.

NEIPPERG.

Decreto Sovrano. — Trattamento di ritiro e durata del servizio degli Individui componenti il Corpo dei Dragoni.

28 *febbraio* 1826.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Volendo che il corpo dei dragoni tale sia sempre quale è richiesto all'esatto quotidiano adempimento delle incumbenze proprie di lui, le quali tendono tutte al mantenimento dell'ordine e all'esecuzione delle leggi nell'interno dello Stato;

Considerando specialmente che quelle incumbenze non possono essere adempiute per bene se non da chi, già fornito delle qualità necessarie per essere ammesso nel corpo dei dragoni, abbia poi nell'esercizio delle incumbenze sopraddette acquistato esperienza ed abito;

Considerando quindi che il servigio così d'un sott'ufficiale de' dragoni, come d'un dragone comune è di tal natura che, anzichè durare soltanto un numero d'anni prefisso, duri indeterminatamente quanto esso può;

Considerando però che sì coloro i quali ora servono nel corpo dei dragoni e sì quelli che v'entreranno in avvenire debbono avere, in altre condizioni del loro servigio, compenso all'indeterminato durare del medesimo;

Considerando che di siffatto compenso possono esser modi assai acconci:

Per una parte, a un dato numero d'anni di servigio, un nuovo distintivo ed un soprassoldo maggiore di quello che fu stabilito col nostro decreto del dì 8 aprile 1824;

E per l'altra parte, in caso d'invalidità, pensioni regolate non più come quelle dei sott'ufficiali e de'soldati del reggimento Maria Luigia, ma bensì come le pensioni degli ufficiali delle nostre truppe, al pari dei quali i sott'ufficiali de' dragoni e i dragoni comuni non hanno ad essere pensionati se non quando sia riconosciuto non poter essi più continuare in verun modo il loro servigio;

Veduta la determinazione del 20 agosto 1814, il rescritto del 1° gennaio 1819 e il decreto del dì 8 aprile 1824;

Veduti i decreti del 4 ottobre 1817 e del 5 luglio 1822;

Veduto infine il rescritto del 10 marzo 1822;

Sulla proposta del nostro presidente del dipartimento militare;

Sentito il nostro consiglio di Stato ordinario ed una commissione che Ci è piaciuto radunare dinanzi a Noi;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° La durata del servigio tanto de' sott'ufficiali de' dragoni, quanto de'dragoni comuni è indeterminata.

Art. 2° Non sarà conceduto verun congedo se non se o per assoluta invalidità o per uno dei casi preveduti dai numeri 5. 7 e 11 dell'articolo 96 del regolamento di leva approvato da Noi il 2 aprile 1820.

Art. 3° I sott'ufficiali de'dragoni e i dragoni comuni, i quali, compinti dieci anni di servigio, continueranno a servire, otterranno il distintivo e il soprassoldo di cui negli articoli 1° e 6° del decreto dell'8 aprile 1824.

Art. 4° Sì a' sott'ufficiali e sì a' dragoni, tanto a cavallo quanto a piedi, i quali, compiuti 20 anni di servigio non interrotto, continueranno a servire, sarà data una medaglia d'argento e sarà aumentato di 20 centesimi il soprassoldo del quale è detto nel precedente articolo.

Art. 5° La medaglia sarà del peso di 22 grammi.

Essa avrà da una parte la leggenda — sicurezza pubblica — e dall'altra la nostra cifra sopravi la corona, e d'intorno due rami, uno d'alloro ed uno di quercia.

Il colore del nastro, a cui dovrà portarsi appesa la medaglia, sarà celeste, terminato pel lungo da due strisce bianche.

Le dimensioni della medaglia saranno conformi al modello che è annesso al presente decreto.

Art. 6° Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 33 del decreto del dì 8 aprile 1824, si applicheranno alla medaglia e all'aumento del soprassoldo rispettivamente.

Art. 7° I sott'ufficiali e i dragoni, ove divengano ufficiali, potranno continuare a portare la medaglia, ma cesseranno di godere dell'aumento del soprassoldo.

Art. 8° Tanto insieme col distintivo, quanto insieme colla medaglia sarà data una gratificazione di 150 lire nuove a'sott'ufficiali de'dragoni a cavallo, ed a'dragoni a cavallo; e di 100 lire nuove a'sott'ufficiali de'dragoni a piedi, ed a'dragoni a piedi.

Art. 9° Le pensioni sì de' sott'uffiziali de' dragoni e sì de' dragoni comuni saranno regolate non più col decreto del 4 ottobre 1817, ma bensì con quello del 5 luglio 1822, ed anche con ispeciali più favorevoli disposizioni in quei casi straordinari che ne giudicheremo meritevoli.

Art. 10. Con siffatte pensioni potrà cumularsi e il soprassoldo e l'aumento di soprassoldo, comprendendo però sì l'uno che l'altro nel cumulo che è stato determinato dall'articolo 46 del decreto del 5 luglio 1822.

Art. 11. Le disposizioni de' precedenti dieci articoli risguardano tanto a quei che ora servono nel corpo de' dragoni, quanto a quelli che v'entreranno in avvenire.

Art. 12. Sono abrogati e i rescritti del 1° gennaio 1819 e del 10 marzo 1822, e quelle disposizioni del decreto del dì 8 aprile 1824, le quali fossero contrarie a questo presente nostro decreto.

Art. 13. I nostri presidenti dell'interno, delle finanze e del dipartimento militare cureranno l'esecuzione di esso decreto.

Dato a Parma, il 28 febbraio 1826.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Segretario intimo di gabinetto
WERKLEIN.

N° 52. — *Risoluzione Sovrana. — Pensioni alle vedove degli Uffiziali morti in posti di servizio di mezza attività.*

21 *luglio* 1827.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Potendo accadere che durante il passaggio d' alcuno degli uffiziali delle nostre truppe da un posto di servizio attivo ad uno di mezza attività, siccome ai sedentari, allo stato maggiore dei castelli, delle piazze od altro, alcuno di essi venisse a morte, mentre che occupa tale posto; e non volendo che per tale passaggio le vedove di quegli uffiziali ne abbiano a risentire pregiudizio nella pensione da assegnar loro a norma del nostro decreto 5 luglio 1822;

Dietro relazione e proposta del nostro presidente del dipartimento militare;

Abbiamo risoluto quanto segue:

Art. 1° Alle vedove di quegli uffiziali delle nostre truppe, i quali fossero passati da un corpo attivo ad uno di mezza attività, siccome ai sedentari, allo stato maggiore dei castelli, delle piazze od altro, sarà d'or innanzi conceduta quella pensione, che sarebbe stata alle medesime assegnata, se i loro mariti fossero morti mentre che occupavano l'ultimo posto d'attività.

Art. 2° Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno però applicabili alle vedove di quegli uffiziali, che in causa del passaggio suaccennato avessero ottenuto od un avanzamento di grado od un aumento di soldo, che superasse quello di cui si giovavano sul posto di attività e che desse diritto alle vedove di ottenere una pensione maggiore di quella che ad esse spetterebbe in forza della presente nostra risoluzione.

Art. 3° I nostri presidenti del dipartimento militare e delle finanze sono incaricati, ecc.

Parma, 21 luglio 1827.

MARIA LUIGIA.

NEIPPERG.

N° 65. — *Rescritto Sovrano. — Si applicano ai Forieri del Reggimento Maria Luigia le disposizioni del Regio Decreto 5 luglio 1822 sulle pensioni.*

17 *febbraio* 1828.

MARIA LUIGIA, ecc. ecc. ecc.

Secondando la proposta del dipartimento militare, approvo che, a datare da quest'anno, per le pensioni dei forieri del mio reggimento si applichino le disposizioni del decreto 5 luglio 1822 riguardante alle pensioni degli uffiziali, e non più quelle del decreto 2 luglio dello stesso anno.

Parma, 17 febbraio 1828.

MARIA LUIGIA.

Neipperg.

N° 280. — *Decreto Sovrano. — Pensioni pei Sott'Uffiziali delle Truppe de' Ducati.*

30 *novembre* 1831.

MARIA LUIGIA, ecc. ecc. ecc.

Veduta la nostra determinazione del 4 ottobre 1817, relativa alle pensioni de' sott'uffiziali e de' soldati;

Veduto il nostro decreto dei 5 luglio 1822, col quale fu da Noi provveduto per rispetto alle pensioni degli uffiziali delle nostre truppe;

Veduto l'articolo 9° del nostro decreto del 28 febbraio 1826, il quale articolo risguarda alle pensioni de' sott'uffiziali de' dragoni e de' dragoni comuni;

Volendo Noi far migliore la condizione di tutti i sott'uffiziali delle nostre truppe, in quanto ai casi e alle somme delle loro pensioni;

Sovra il rapporto del nostro presidente delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Dal dì della pubblicazione di questo presente nostro decreto le pensioni di tutti i sott'uffiziali delle nostre truppe, i quali si trovino in uno dei casi preveduti dall'articolo 1° del decreto del 5 luglio 1822, saranno regolate da esso decreto.

Art. 2° I sott'uffiziali, che dopo venticinque anni continui di buoni e fedeli servigi sieno congedati, non per veruna delle cagioni delle quali è detto nell'articolo 1° del decreto 5 luglio 1822, ma o per invalidità di cui all'articolo 2° di esso decreto, o per qualsivoglia altra cagione, non però imputabile in colpa agli stessi sott'uffiziali, nè per loro richiesta, otterranno una pensione giusta l'articolo 3° del precitato decreto.

Art. 3° In verun caso la pensione d'un sott'uffiziale non potrà mai esser minore di lire nuove *cento ottanta* all'anno.

Art. 4° Il nostro presidente delle finanze curerà l'esecuzione di questo presente nostro decreto.

Dato dalla nostra residenza ducale di Parma, il 30 novembre 1831.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Presidente delle finanze
Mistrali.

N° 155. — *Decreto Sovrano. — Durata del servizio de' Sott'Uffiziali e Dragoni ducali, e pensioni loro in dati casi.*

14 *ottobre* 1835.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Sovra il rapporto e la proposta del nostro maggiordomo maggiore, capo dell'ispezione generale delle cose militari, ecc.;

Sentito il parere del nostro consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Il corpo dei dragoni ducali sarà posto e tenuto a numero:

1° Col mezzo di arruolamenti volontari;

2° Mediante il passaggio d'individui scelti nella truppa di linea.

Art. 2° Tutti gl'individui che saranno ammessi nel corpo dei dragoni ducali dovranno servire in qualità di alunno per sei mesi se provengono dal militare, e per un anno se provengono dal civile.

Omissis

Art. 5° Il servizio degli arruolati nel corpo dei dragoni ducali viene fissato a dieci anni tanto se a cavallo, quanto se a piedi, sieno essi provenienti dal civile, o procedenti dalla linea direttamente: a questi ultimi il servizio che vi avranno prestato per proprio conto sarà computato nel termine della capitolazione, come pure sarà per la stessa cagione e nella stessa guisa tenuto a calcolo il servizio dell'alunnato.

Art. 6° I provenienti dalla linea che potessero essere chiamati a far servizio nel corpo dei dragoni ducali, non godranno dei vantaggi accordati agli individui di questo corpo se non nel caso che volessero contrarre la capitolazione di dieci anni.

Omissis

Art. 11. Essendo ora determinata la durata del servizio, le pensioni da accordarsi ai sott'uffiziali e dragoni non saranno più conteggiate a tenore dell'articolo 9° del decreto del dì 28 febbraio 1826, n° 5, ma bensì a norma del decreto del dì 30 novembre 1831, n° 280; stando fermo però ciò che è stato disposto coll'articolo 9° del precitato decreto del dì 28 febbraio 1826, per rispetto a quei casi straordinari che Noi giudicheremo meritevoli di speciali e più favorevoli disposizioni.

Art. 12. Tutte le disposizioni precedentemente date intorno alla durata del servizio, pensioni, doni, distintivi, soprassoldi e gratificazioni, risguardanti il corpo dei dragoni ducali, le quali fossero contrarie a questo presente nostro decreto, sono abrogate.

Art. 13. Il nostro maggiordomo maggiore, capo dell'ispezione generale delle cose militari, i nostri presidenti delle finanze e dell'interno e il comandante delle nostre truppe cureranno, per quanto a ciascuno di essi risguarda, l'esecuzione di questo presente decreto.

Dato al Casino dei Boschi, il 14 ottobre 1835.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Maggiordomo Maggiore
Capo dell'Ispezione generale delle cose militari
BOMBELLES.

N° 55. — *Determinazione Sovrana sulle pensioni dei Sott'Uffiziali e dei Soldati della Compagnia sedentari.*

25 *febbraio* 1837.

MARIA LUIGIA, ecc. ecc. ecc.

Sovra relazione e proposta del nostro maggiordomo maggiore, capo dell'ispezione generale delle cose militari;

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1° Gli anni di servizio de' sott'uffiziali e dei soldati della compagnia sedentari saranno conteggiati per la pensione e cumulati con quei che essi sott'uffiziali e soldati avessero prestati o prestassero ne' corpi attivi dello Stato.

Art. 2° La pensione dovuta ai sott'uffiziali e soldati pel tempo del loro servire sarà quella determinata, per rispetto ai sott'uffiziali, dal decreto 30 novembre 1831, n° 280 e per rispetto ai soldati, dalla determinazione 4 ottobre 1817, n° 74.

Art. 3° Essi sott'uffiziali e soldati potranno chiedere e ottenere la pensione, non ostante che non abbiano compiuti gli anni di servizio stabiliti dalla determinazione prementovata, nel caso d'impotenza cagionata da infermità, o da avvenimenti o fatiche militari; l'impotenza sarà però riconosciuta da una commissione, di cui nell'articolo 8° del decreto 5 luglio 1822, n° 68.

Art. 4° La pensione sarà proposta ciascuna volta, con rapporto corredato del parere di essa commissione, dal comandante delle nostre truppe al nostro capo dell'ispezione generale delle cose militari, il quale sottoporrà poi i fogli relativi e il suo avviso alla nostra approvazione.

Art. 5° Il nostro rescritto del 28 ottobre 1822 è abrogato.

Art. 6° Il nostro maggiordomo maggiore, ecc.

Data a Parma, il 25 febbraio 1837.

MARIA LUIGIA.

Bombelles.

N° 13. — *Dichiarazione Sovrana risguardante al soldo e alla pensione de' Sotto-Uffiziali e de' Comuni già a cavallo del drappello de' Sedentari del Corpo dei Dragoni ducali.*

21 *gennaio* 1839.

MARIA LUIGIA, ecc. ecc. ecc.

Veduta la nostra determinazione del 17 di dicembre del 1836, n° 229 (1);

Sovra relazione e proposta del nostro gran maggiordomo, capo dell'ispezione generale delle cose militari;

Abbiamo dichiarato e dichiariamo:

Art. 1° I sott'uffiziali e i comuni a cavallo del corpo dei dragoni ducali, i quali, a termine dell'art. 3° della sovraindicata nostra determinazione, saranno passati al drappello dei sedentari di esso corpo, riceveranno d'ora innanzi, per tutto il tempo che resteranno sedentari, il soldo e la massa dei sott'uffiziali e dei comuni dei dragoni a piedi.

Omissis

(1) Relativa all'istituzione del corpo dei dragoni.

Art. 2° Quando però i sott'uffiziali e i comuni sedentari, già a cavallo, sieno da congedare con pensione, la pensione loro sarà, pel tempo anche del servigio a piedi che avranno prestato nel detto drappello, conteggiata in ragione del soldo che prima d'essere sedentari era ai medesimi pagato giusta il proprio grado.

Se poi i sott'uffiziali in causa di mancanze fossero stati retroceduti di grado, in questo caso il conto della pensione per essi sarà fatto sul soldo degli uomini a cavallo dello stesso grado loro.

Art. 3° Il nostro gran maggiordomo, capo dell' ispezione generale delle cose militari e il comandante delle nostre truppe cureranno, ciascuno per la parte che lo riguarda, l'adempimento della presente nostra dichiarazione.

Data a Parma, il 21 gennaio 1839.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Gran Maggiordomo
Capo dell'Ispezione generale delle cose militari
BOMBELLES.

N° — 136. *Regolamento approvato da Sua Maestà risguardante ad un aumento di Cadetti nelle Truppe di linea.*

30 *ottobre* 1839.

§ 1° I cadetti nelle truppe di linea saranno portati a un numero indeterminato.

§ 2° Per essere fatto cadetto sono necessarie le condizioni seguenti:

a) Essere di famiglia nobile, od almeno civile in sommo grado, o figli d'uffiziali;

b) Non essere al disotto di anni sedici;

c) Essere di robusta costituzione e tale da promettere di poter reggere alle fatiche militari;

d) Sottostare alle spese di primo allestimento;

e) Versare mensualmente e anticipatamente nella cassa del corpo la somma di lire venti; la qual somma sarà passata al cadetto col soldo che viene corrisposto dall' erario, ma dovrà essere assicurata da una obbligazione autentica di persona riconosciuta per solvente.

§ 3° I cadetti non avranno obbligo di tempo indeterminato di servizio, ma giunti all'età di diciannove anni compiuti saranno soggetti a tutte le leggi di leva, e caso che essendo tuttavia cadetti fossero destinati a servire, essi potranno fare il loro tempo quinquennale come cadetto purchè la loro condotta sia irreprovevole; quel tempo che avessero fatto in qualità di cadetto sarà detratto dalla durata del tempo di servizio fissato dalle leggi di leva.

§ 4° Anche individui che servono attualmente nella divisione di linea, e che riunissero le qualità prescritte, e sottostassero alle condizioni preaccennate, potranno esser fatti cadetti; questa qualità non torrà loro l'obbligo di compiere il tempo di servizio pel quale si erano obbligati.

§ 5° I cadetti avranno il soldo di semplici soldati o del grado che essi occuperanno realmente.

§ 6° A ciascun cadetto sarà somministrato un letto per conto del governo.

§ 7° I cadetti, oltre al gallone posto all' intorno al schakòs, stabilito pei soldati distinti dall'art. 8° del regolamento del dì 19 agosto del 1835, porteranno alla sciabola la dragona da caporale, e quella da sergente se tali fossero, o effettivi o semplicemente onorari.

§ 8° I cadetti esistenti ora nella divisione di linea, senza perdere i vantaggi dei quali godono presentemente, saranno in tutto il resto assimilati ai nuovi cadetti.

§ 9° Se avvenisse il caso che un cadetto non potesse per una causa qualunque continuare a pagare l'assegno mensuale delle lire venti, di cui al paragrafo *e*) dell' art. 2° del presente regolamento, sarà licenziato. Dipenderà però da lui di continuare a servire come soldato distinto qualora ne adempia le condizioni; in questo caso se egli sarà rivestito di un grado lo conserverà, ed il tempo del suo servizio come cadetto sarà computato nel biennio obbligatorio pei soldati distinti, di cui all'art. 3° del precitato regolamento del dì 19 agosto del 1835.

§ 10. Le mancanze leggiere commesse dai cadetti saranno punite in via disciplinare; le gravi coll'essere esclusi dal corpo, e i crimini e i delitti, dei quali è menzione nel codice criminale militare, saranno puniti a senso del codice stesso, meno quello di diserzione, e ciò nel solo caso che l'incolpato non serva per l'obbligo di leva.

§ 11. L'ammissione nelle truppe di leva nella qualità di cadetto sarà di competenza del capo dell'ispezione generale delle cose militari, sovra proposta del comandante delle truppe, e così anche pei casi di espulsione cui potesse aver luogo.

Parma, 30 ottobre 1839.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Gran Maggiordomo
Capo dell'Ispezione generale delle cose militari
BOMBELLES

(N° 3596-2618).

Nell'approvare il proposto aumento di cadetti nelle mie truppe;
Approvo pure il relativo progetto di regolamento trascritto nel.... rapporto.
Casino de' Boschi, 30 ottobre 1839.

MARIA LUIGIA.

BOMBELLES.

N° 89. — *Decreto Sovrano relativo ai matrimoni degli Uffiziali delle Truppe dello Stato ed alle pensioni delle vedove di alcuni di essi.*
30 *aprile* 1840.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Sovra rapporto e proposta del nostro gran maggiordomo, capo dell' ispezione generale delle cose militari;

Decretiamo:

Art. 1° Gli uffiziali delle nostre truppe di qualunque grado o rango, sia in attività, in mezza attività, in aspettazione di servizio, sia in pensione, non potranno contrarre *matrimonio* senza averne prima ottenuta licenza da Noi, sovra proposta del capo dell' ispezione generale delle cose militari.

Omissis

Art. 5° Gli uffiziali delle nostre truppe di qualunque grado o rango, quando dall'attività sieno passati alla pensione, se desiderassero di essere esonerati dalla cauzione prestata in circostanza

del loro matrimonio, dovranno previamente chiederlo al capo dell' ispezione generale delle cose militari.

Per l'opposto, se essendo pensionari fossero richiamati a servire attivamente, dovranno, nel caso che sieno ammogliati, prestare la cauzione a norma dell' art. 3°, eccettuati quelli ai quali fosse stato conceduto di ammogliarsi antecedentemente alla loro promozione al grado di uffiziale.

Omissis

Art. 7° L'uffiziale di qual si sia grado o rango, il quale contrasse matrimonio senza aver prima adempinto alle condizioni sopra recate, andrà soggetto alle pene stabilite per ciò dalla legge; e la vedova e i figli dell'uffiziale predetto perderanno inoltre la pensione o la gratificazione od il sussidio nei casi ne' quali sieno per avervi rispettivamente diritto a norma delle leggi in vigore.

Art. 8° Alle mogli degli uffiziali di qualunque grado o rango, il cui matrimonio sia stato permesso prima della pubblicazione del presente decreto, dietro rinunzia verbale o scritta alla pensione fatta da esse, o dai mariti loro, è da questo giorno, non ostante la detta rinunzia, dato diritto nel caso che siano o divengano vedove alla pensione stessa, o alla gratificazione, o al sussidio, secondo lo stabilito dalle leggi in vigore.

Nel caso d'inammissibilità, o di mancanza delle vedove, ove esse abbiano o lascino figli, lo stesso diritto è dato anche ai figli.

Art. 9° Tutte le leggi e tutte le disposizioni relative ai *matrimoni* degli uffiziali di qualsiasi grado o rango antecedentemente in vigore sono da oggi in poi *abrogate*.

Art. 10. Il nostro gran maggiordomo, capo dell' ispezione generale delle cose militari; il nostro presidente delle finanze, ed il comandante delle nostre truppe, sono incaricati dell' eseguimento di questo nostro decreto, ciascuno in ciò che gli appartiene.

Dato a Piacenza, il 30 aprile 1840.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Gran Maggiordomo
Capo dell'Ispezione generale delle cose militari
BOMBELLES.

N°123. — *Atto Sovrano.* — *Nella liquidazione delle pensioni dei Sott'Uffiziali dei dragoni e dei Dragoni comuni si deve tener conto della somma assegnata in denaro, la quale concorre a formare la loro massa.*

29 *maggio* 1840.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Veduta la deliberazione fatta dal consiglio di Stato ordinario, addì 9 di gennaio del 1838, intorno al quesito se, liquidando le pensioni dei sott' uffiziali de' dragoni e de' dragoni comuni, giusta il decreto del 5 di luglio del 1822, debbasi computare insieme col soldo quel tanto di massa, il quale è parte della somma annua assegnata in danaro a ciascun sott' uffiziale ed a ciascun comune;

Veduti i pareri dati dalla sezione d'amministrazione addì 14 novembre del 1837, e dal nostro presidente delle finanze addì 21 di luglio di quello stesso anno;

Considerando per una parte che tanto coll'articolo 29 della parte 3ª del regolamento del 10 di giugno 1816, quanto coll'articolo 21 del regolamento del 14 di aprile del 1818, fu detto che a formar la massa concorre una ritenzione fatta sul soldo d'ogni sott'ufficiale o dragone, dal che s'induce che la parte di massa corrispondente a quella ritenzione è una parte di soldo, non un accessorio, e che quindi nel liquidar le pensioni essa debba computarsi insieme col soldo, non già escludersi dal conto come a fare s'avrebbe se avesse luogo l'applicazione dell'articolo 6° del decreto del 5 di luglio 1822, scritto come segue: « Per determinare la somma di una pensione .... non si computerà nel soldo verun accessorio di qualsiasi natura; »

Considerando per un'altra parte, che sì nella tariffa *B*, alla quale si riferisce l'art. 23 della parte 3ª del regolamento del 10 di giugno 1816, sì nell'altra tariffa alla quale si riferisce l'articolo 17 del regolamento del 14 d'aprile del 1818, la premenzionata parte di massa e il soldo sono distinti affatto e indipendenti l'una dall'altro; che quella parte di massa nella prima tariffa è indicata colle parole *assegno di compagnia*, e nella seconda tariffa colla sola parola *massa*; che la tariffa prima distingue soldo da assegni, e la seconda soldo da accessorii, e che questa sommando poi insieme foraggio, alloggio, soldo e massa dà il totale del trattamento; che quindi parve quella parte di massa, detta anche assegno di compagnia, essere non una parte del soldo ma un'aggiunta, un accessorio del soldo, e conseguentemente, a termine del sopra citato art. 6° del decreto del 5 di luglio del 1822, non dover per la liquidazione delle pensioni computarsi col soldo;

Considerando che, giusta questo modo d'intendere, liquidate furono tutte le pensioni de' sott'ufficiali de' dragoni e dragoni comuni dal 21 di dicembre del 1826 al 29 di ottobre del 1836, e che nessun richiamo si ebbe mai prima di quello che addì 26 di agosto del predetto anno fece il pensionario già maresciallo de' dragoni ducali, Gian Francesco Schenardi. — Piacendoci nel ponderare tutte le soprascritte cose aver uno special riguardo a ciò che sia più favorevole al corpo dei dragoni ducali, i cui buoni servigi tanto importano alla sicurezza pubblica;

Dichiariamo ed ordiniamo ciò che segue:

Art. 1° Quella parte della somma annua assegnata in danaro a' sott' ufficiali de' dragoni, ed a' dragoni comuni, la quale concorre a comporre la loro massa, è qualificata parte non accessoria del soldo.

Quindi nel liquidare, giusta il decreto del 5 di luglio del 1822, le pensioni tanto dei sott'ufficiali, quanto de' comuni, essa dovrà computarsi insieme col soldo.

Art. 2° Questa nostra dichiarazione avrà il pieno suo effetto anche per le pensioni liquidate dal 21 di dicembre del 1826 in poi.

Art. 3° Il nostro presidente delle finanze curerà l'esecuzione di questo presente nostro decreto.

Dato a Parma, il 29 maggio 1840.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Presidente delle finanze
V. MISTRALI.

N° 40. — *Risoluzione Sovrana.*
Pensione del Capo Musicante e dei Musicanti delle Truppe di linea.
4 *febbraio* 1841.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Volendo far migliorare la sorte del capo musicante, e dei musicanti delle nostre truppe di linea, in quanto sia alla pensione nei casi nei quali sarà riconosciuto essere ad essi da concedere, giusta le veglianti nostre disposizioni;

Sovra proposta del nostro gran maggiordomo, capo dell'ispezione generale delle cose militari;
Abbiamo risoluto e risolviamo:

Art. 1° Al capo musicante e ai musicanti delle nostre truppe di linea sarà conceduta pensione:

a) Quando essi non possano più continuare in verun modo a servire, o per uno dei casi preveduti dall'art. 1° del nostro decreto del 5 di luglio del 1822, n° 68, o per infermità ad essi cagionate dall'attualità del loro servizio;

b) Nel caso in cui è detto all'art. 2° dell'altro nostro decreto del 30 di novembre del 1831, n° 280.

Art. 2° In tutti i predetti casi la pensione annua del capo musicante sarà di lire trecento ottanta e quella del musicante di lire trecento sessanta.

Omissis

§ 2° Questo speciale favore non darà loro però niun titolo a nessun'altra qualità militare, oltre quella unica che hanno rispettivamente di capo musicante e di musicante.

Art. 3° La pensione dei soldati musicanti continuerà ad essere regolata secondo che per i soldati comuni della linea è detto nella nostra determinazione del 4 di ottobre del 1817, n° 74.

Art. 4° Il nostro gran maggiordomo, capo dell' ispezione generale delle cose militari, e il nostro presidente delle finanze cureranno, ciascuno per la parte che gli risguarda, l'esecuzione di questa presente nostra risoluzione.

Data a Parma, addì 4 febbraio 1841.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Gran Maggiordomo
Capo dell'Ispezione generale delle cose militari
BOMBELLES.

N° 1. — *Decreto sulle pensioni ai Militari ed altro personale attinente alla Truppa.*

3 *gennaio* 1843.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Vedute le disposizioni tutte attualmente in vigore risguardanti alle pensioni degli uffiziali, degl'impiegati militari e delle vedove e figli loro, e dei sott'uffiziali e soldati comuni;

Conosciuta la convenienza, siccome le disposizioni stesse parecchie e varie, di unirle in un atto solo colle modificazioni e ampliazioni giudicate necessarie;

Sovra relazione e proposta del nostro gran maggiordomo, presidente del dipartimento militare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

Delle pensioni, delle gratificazioni e dei sussidi agli Uffiziali e agl'Impiegati militari.

Art. 1° Gli uffiziali di qualunque grado, i quali saranno riconosciuti non essere più atti in verun modo al servizio militare:

a) Per ferite che abbiano avute sia in guerra, sia in pace, nell'esercizio di qualsiasi loro militare funzione;

b) Per infermità procedenti da quelle ferite, o da avvenimenti, o dalle fatiche militari; otterranno a titolo di pensione, qualunque sia stato il tempo del servizio da loro prestato, due terzi dell'ultimo loro soldo annuo senza pregiudizio del di più che possa loro competere per le disposizioni dell'art. 4°.

Art. 2° Quegli uffiziali, i quali saranno riconosciuti non più atti in verun modo a continuare il servizio per invalidità che provenga da qualunque altra causa fuor di quelle che son dette nell'articolo precedente, se cesseranno di servire prima che servito abbiano in qualunque qualità dieci interi anni, otterranno o una gratificazione per una sola volta di tanti decimi dell'ultimo loro soldo annuo quanti saranno i loro anni di servizio, o un sussidio di cui la somma, la durata e le condizioni saranno determinate ogni volta con atto sovrano.

Art. 3° Ove poi gli uffiziali, di cui nell'articolo che precede, cessino di servire dopo aver servito in qualunque qualità almeno 10 interi anni, otterranno una pensione, la quale:

a) Per 10 anni di servizio, sarà uguale ad un terzo dell'ultimo soldo annuo;

b) Per ogni anno di servizio, oltre ai 10, aumenterà di un quarantacinquesimo del soldo stesso.

Art. 4° Se gli uffiziali, di cui all'art. 1°, abbiano più di 25 anni di servizio, per modo che giusta l'articolo precedente competa loro una pensione maggiore dei due terzi del soldo, essi otterranno la detta pensione maggiore.

Art. 5° In nessun caso la pensione potrà mai essere maggiore dell'intero soldo dell'ultimo grado di attività dell'uffiziale posto a pensione, nè oltrepassare la somma annua di lire 5000.

Art. 6° Per determinare la somma di una pensione o di una gratificazione non si computerà nel soldo verun accessorio di qualsiasi natura.

Art. 7° Ogni uffiziale potrà in qualunque tempo del suo servizio dimettersi dal proprio ufficio, purchè rinunzi all'aspettazione di qualunque benefizio militare. Esso però, quando abbia sempre servito lodevolmente, potrà ottenere per grazia sovrana di conservare il suo grado come uffiziale titolare e di vestirne la divisa, e se avrà servito non meno di 10 interi anni riceverà un'intera annata dell'ultimo suo soldo a titolo di gratificazione.

Art. 8° Le cause di cessazione dal servizio, particolarizzate negli art. 1° e 2°, saranno giudicate da una commissione composta:

a) Di un uffiziale superiore, scelto dal presidente del dipartimento militare;

b) Del commissario di guerra di 2ª classe;

c) Di tre medici o tre cerusici, secondo la natura della causa allegata per cessar di servire.

Art. 9° Dei tre medici o cerusici, uno sarà scelto dal presidente del dipartimento militare, e gli altri due lo saranno, a richiesta di lui, dal presidente dell'interno, esclusi sempre quelli che abbiano rilasciate attestazioni all'uffiziale postulante.

Art 10. La commissione dichiarerà in apposito prospetto, a lei rimesso in doppio esemplare dal comando delle truppe, se e per quali delle cause dette agli articoli 1° e 2° il postulante non possa più continuare in verun modo il servizio, e rispedirà il prospetto medesimo al comandante delle truppe, il quale, accompagnandolo col proprio parere e coi fogli esibiti dal postulante, giusta li articoli 40, 41 e 42, lo sottoporrà al presidente del dipartimento militare per la proposta, se vi sia luogo, del relativo atto sovrano.

Art. 11. L'intervallo fra un servizio il quale cessò, ed un nuovo, non si comprenderà nel còmputo degli anni per istabilire la pensione, se non nel caso che l'uffiziale sia rimasto frattanto a disposizione del governo in aspettazione di servizio.

Art. 12. I servizi prestati in passato sotto altri governi dagli uffiziali attualmente appartenenti alle truppe dello Stato, saranno computati per la pensione quando sieno stati bene dimostrati, e quindi trascritti nella matricola del corpo o dell'amministrazione a cui essi uffiziali avranno da ultimo appartenuto.

D'ora innanzi nell'atto di nomina di uffiziali che abbiano prima prestati servizi sotto altri

governi, sarà dichiarato se e quali di tali servizi avranno ad essere valutati ad essi pel conseguimento e pel conteggio della pensione.

Art. 13. Quando però militari al servizio di potenze estere siano, in virtù di convenzioni con esse, stati ammessi a servire nelle truppe dello Stato per un determinato tempo e, questo compinto, domandino e ottengano di essere riconfermati al servizio, senza restrizione ulteriore di tempo e senza altra riserva, saranno computati per la loro pensione anche i servizi da essi prestati anteriormente alla loro ammissione.

Art. 14. L'uffiziale pensionario chiamato a riprender servizio perde la pensione; ma quando poi cessi nuovamente dal servizio, consegue una pensione conteggiata sull'ultimo soldo e sulla somma degli anni del primo e del nuovo servizio, o riacquista la pensione di prima se quella fosse maggiore.

Art. 15. Chi verrà destituito non avrà diritto, qualunque sia il numero dei suoi anni di servizio, nè a pensione, nè a gratificazione, nè a sussidio.

Art. 16. Tutte le premesse disposizioni, concernenti le pensioni degli uffiziali delle truppe dello Stato, sono egualmente applicabili agl'impiegati militari ed agli uffiziali degli alabardieri ducali.

TITOLO SECONDO.

Delle pensioni, delle gratificazioni e dei sussidi alle vedove ed ai figli degli Uffiziali e degl'Impiegati militari.

Art. 17. La vedova di un uffiziale morto per una delle cause spiegate nell'articolo 1°, o in attività, o in aspettazione di servizio a disposizione del governo, otterrà, anche nel caso che l'uffiziale abbia servito meno di 10 interi anni, una pensione, la quale sarà uguale ad un terzo dell'intiero soldo annuo dell'ultimo grado di lui.

Art. 18. La vedova otterrà pure una pensione uguale ad un terzo dell'intero soldo annuo dell'ultimo grado dell'uffiziale defunto, quando questi per cause altre dalle dichiarate nell'articolo 1°, ma dopo aver servito non meno di 10 interi anni, sia morto o in attività, o in aspettazione di servizio a disposizione del governo.

Art. 19. Alla vedova di un uffiziale che sia morto con pensione conceduta gli a termini del presente decreto, o dei precedenti atti sovrani sulla materia, verrà conceduta una pensione uguale al terzo di quella di cui godeva l'uffiziale quando cessò di vivere.

Art. 20. In qualsivoglia caso la pensione della vedova non potrà oltrepassare l'annua somma di lire 1500.

Art. 21. Ove poi l'uffiziale sia morto o in attività, o in aspettazione di servizio a disposizione del governo, ma prima di aver servito 10 interi anni, e la sua morte non sia da imputarsi a veruna delle cause specificate nell'articolo 1°, la vedova di esso uffiziale otterrà o una gratificazione di tanti ventesimi dell'intero soldo annuo dell'ultimo grado di lui quanti saranno gli anni ch'egli avrà servito, od un sussidio di cui la somma, la durata e le condizioni saranno determinate in ogni caso con ispeciale atto sovrano.

Art. 22. La vedova o dopo aver ottenuta la pensione la perde, o punto non la ottiene, quando o passi a seconde nozze, od avendovi figli del marito per cui le nacque il diritto alla pensione, i quali non sieno ancora giunti all'età di 18 anni, non conviva con essi, e il suo non convivere o dipenda da volontà di lei, o le sia imputabile a colpa.

Se però la vedova sarà tutrice dei detti figli, ella potrà, anche quando di volontà sua non conviva con loro, ottenere la pensione e ritenerla.

Art. 23. Caso che la vedova o non ottenga la pensione, o poi la perda, la stessa pensione, se vi sono figli del marito summenzionato non ancora giunti all'età di 18 anni, va per intero ai figli medesimi aventi meno di 18 anni quando essi nè abbiano per sè di che vivere, nè pos-

sano ricevere gli alimenti dalle persone, le quali sarebbero obbligate per legge di darli loro, nè siano mantenuti a spese pubbliche in qualche casa d'istruzione o di beneficenza.

Art. 24. La pensione della vedova che venga a morire andrà a quei figli che si troveranno nelle circostanze dette all'articolo precedente.

Art. 25. Ogni volta che uno dei figli predetti o sarà provveduto in uno dei modi dichiarati nell'articolo 23, o compirà il diciottesimo anno dell'età sua, o cesserà di vivere, la pensione sarà diminuita di una quota del suo ammontare diviso pel numero di tutti i figli ai quali detta pensione passò dapprima.

Art. 26. Se un uffiziale cessando di vivere non lasci dopo di sè vedova, ma figli i quali si trovino nelle circostanze specificate nell'articolo 23, questi otterranno la stessa pensione colle limitazioni degli articoli 23 e 25, o la gratificazione o il sussidio cui avrebbe titolo nei vari casi sopra discorsi la vedova dell'uffiziale quando alla morte di lui fosse tuttora vivente.

Art. 27. Quelli dei predetti figli che per qualche infermità, o per qualche difetto fisico, fossero assolutamente incapaci di procacciarsi il vitto, riceveranno anche dopo l'anno 18° dell'età loro la pensione finchè vivranno in tale stato d' incapacità, o finchè non sarà ad essi provveduto in uno dei modi toccati all'articolo 23.

Quando i figli abbiano compiuta l'età di 18 anni, le infermità e i difetti fisici saranno riconosciuti nel modo stabilito dall'articolo 8°; lo stesso riconoscimento si rinnoverà ad ogni anno.

Art. 28. Le disposizioni del presente titolo sono in tutto applicabili anche alle vedove e ai figli degl'impiegati militari e degli uffiziali degli alabardieri ducali.

TITOLO TERZO.

Delle pensioni ai Sott'Uffiziali e ai Soldati.

Art. 29. I sott'uffiziali ed i soldati di ogni arma, compresi gli alabardieri ducali, i quali cessino di servire per una delle cause dichiarate nell'articolo 1°, avranno diritto a pensione.

Art. 30. I sott'uffiziali ed altri individui come sopra, che dopo 25 anni di buoni e fedeli servizi sieno congedati, non per veruna delle cause dichiarate nell'articolo 1°, ma o per invalidità di cui nell'art. 2°, o per qualsivoglia altra cagione, non però imputabile a loro colpa, avranno parimente diritto a pensione.

Art. 31. In fine gl'individui predetti, i quali, essendo già passati alla classe dei sedentari, vi si trovino, per cause non imputabili a loro colpa, ridotti impotenti a prestare qualsiasi utile servizio, potranno, anche prima del termine di 25 anni, chiedere ed ottenere congedo con pensione.

Art. 32. Le cause di cessazione dal servizio, di cui nei tre articoli precedenti e nell'art. 38, saranno riconosciute secondo che è stabilito dagli articoli 8°, 9° e 10.

Art. 33. La pensione dei capi pattuglia e dei soldati delle truppe di linea sarà in ogni caso di lire 180 per anno, nè più nè meno.

Art. 34. Per gli altri individui la pensione annua sarà regolata giusta gli articoli 1°, 2°, 4° e 6°, ma non potrà mai essere minore di lire 360 pei sergenti e vice-sergenti degli alabardieri ducali, di lire 264 per gli alabardieri comuni; di lire 180 pei sott'uffiziali d'ogni altro corpo; e nel conteggio della pensione dei dragoni si unirà al soldo la massa risguardata come parte del soldo stesso.

Art. 35. Nel computo degli anni di servizio pel conseguimento e per la determinazione delle pensioni verranno seguite le norme dell'art. 11 quanto agli intervalli fra uno ed altro servizio, e degli articoli 12 e 13 quanto ai servizi prestati a potenze estere.

Il tempo di un permesso illimitato è computato sempre, pel conseguimento e conteggio della pensione, come tempo di continuazione di servizio.

Art. 36. Gli anni di servizio dei sedentari, sia nel corpo dei dragoni, che nella truppa di linea, saranno computati anch'essi come tempo di servizio atti pel calcolo della pensione.

Art. 37. E rispetto ai dragoni, se si tratti d'individui ch'erano a cavallo, la pensione sarà conteggiata per l'intero tempo sul loro soldo d'uomini a cavallo, benchè nel divenir sedentari siano passati alla classe di uomini a piedi.

Che se, per mancanze tra i sedentari, alcuni fossero stati ribassati di grado, essi saranno guardati ancora come uomini a cavallo, ma nell'ultimo loro grado.

Del resto, in casi straordinari e degni di special riguardo, la pensione dei dragoni potrà essere regolata con disposizioni anche più favorevoli di quelle stabilite nel presente titolo.

Art. 38. Rispetto ai musicanti della banda, i quali non sono propriamente nè soldati, nè impiegati militari, ma bensì individui addetti allo stato militare, la pensione da concedersi loro in qualunque tempo nei casi dell'articolo 1°, e dopo i 25 anni in quelli dell'articolo 2°, è stabilita nelle annue fisse di lire 380 pel capo musicante e di lire 360 pei musicanti.

Art. 39. Sono ragguagliati agl'impiegati militari, quanto al conseguimento della pensione, i trombettieri delle guardie d'onore di Piacenza. Essi perciò, non meno che le loro vedove e i loro figli, avranno titolo a pensione, gratificazione o sussidio, secondo ciò che è stabilito nei due titoli precedenti (1).

TITOLO QUARTO.

Dei documenti da esibirsi per ottenere pensione, gratificazione o sussidio.

Art. 40. L'uffiziale o impiegato militare ad ottenere pensione, gratificazione o sussidio, deve in ogni caso produrre una copia autentica di tutto l'articolo che lo concerne nella matricola del corpo o dell'amministrazione cui appartiene.

Art. 41. Se poi l'uffiziale o impiegato come sopra ad ottenere pensione allega ferite avute, come è detto al § *a)* dell'articolo 1°, ci dovrà aggiungere una relazione di un cerusico intorno sì alla natura ed alla gravità delle ferite medesime, come all'invalidità cagionata da quelle; e, se allega alcune delle infermità delle quali al § *b)* di esso articolo, dovrà aggiungere in quella vece:

1° Una relazione d'un medico o di un cerusico, nella quale si spieghi sì la causa, la natura e la gravezza dell'infermità, e sì la invalidità che indi è nata;

2° Un'attestazione del suo capo, colla quale si faccia fede l'infermità essersi manifestata dopo o le ferite, o gli avvenimenti, o le fatiche di cui è detto al § *b)* dell'art. 1°.

Art. 42. Quando invece l'uffiziale o impiegato militare si trovi in uno dei casi contemplati dagli articoli 2° e 3°, egli dovrà aggiungere al documento prescritto dall'art. 40 una relazione della invalidità allegata da lui: una tale relazione dovrà essere fatta o da un medico o da un cerusico, secondo la natura della causa d'invalidità.

Art. 43. La vedova di un uffiziale o impiegato militare morto o in attività, o in aspettazione di servizio a disposizione del governo, dovrà, onde ottenere pensione, gratificazione o sussidio, esibire:

1° Il documento prescritto dall'articolo 40;

2° L'atto della nascita di lei;

3° L'atto del suo matrimonio coll'uffiziale o impiegato militare;

4° L'atto di morte dell'uffiziale o impiegato medesimo;

5° Un attestato col quale il podestà del comune, in cui la vedova ha domicilio, faccia fede ch'essa dopo la morte del predetto uffiziale o impiegato, marito suo, non è passata a seconde nozze, e che (ove questi abbia lasciato figli, i quali non sieno ancora giunti all'età di 18 anni), la vedova convive con essi, e, quando non vi conviva, faccia pur fede che il non convivervi

(1) Con decreto 17 novembre 1845, l'art. 39 venne esteso ai sergenti della truppa di linea di 1ª classe.

non dipende da sua volontà, nè le si può imputare in colpa, o, se dipende da sua volontà, ch'ella ha ciò non ostante la tutela dei figli predetti.

Art. 44. La vedova di un pensionato uffiziale o impiegato militare avrà ad esibire e i documenti specificati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, e il decreto o la cartella di pensione del pensionato medesimo.

Art. 45 Perchè i figli di cui nell'articolo 23 vengano ammessi alla pensione, si produrrà, tanto se la vedova sia nel caso di non ottenere pensione, quanto se sia nel caso di perderla:

1° L'atto delle seconde nozze della vedova, o un attestato nel quale dal podestà del comune, in cui i figli hanno domicilio, si dichiari che la vedova non convive con loro, e che il suo non convivere o dipende da volontà di lei, nè ella ha la tutela di essi figli, o le si può imputare in colpa;

2° L'atto della nascita di ciascuno dei figli suddetti;

3° Un attestato del podestà come sopra a prova delle circostanze accennate nell'art. 23.

Oltre ciò, quando la vedova sia nel caso di non ottenere la pensione, si avrà ad esibire:

4° L'atto di morte del padre loro;

5° Se il padre morì in attività o in aspettazione di servizio a disposizione del governo, il documento di cui all'articolo 40; e, se morì pensionato, il decreto o la cartella della pensione.

Art. 46. I figli che si troveranno nel caso preveduto dall'art. 24 avranno ad esibire, oltre ai documenti detti ai numeri 2 e 3 dell'art. 43, l'atto della morte della vedova.

Art. 47. I figli, di cui si è detto nell'articolo 26, dovranno in ogni caso produrre:

1° Gli atti di morte sì del loro padre, come dell'ultima moglie di questo;

2° I documenti detti ai numeri 2 o 3 dell'art. 45.

Se poi il padre sia morto in attività o in aspettazione di servizio a disposizione del governo, dovranno aggiungere il documento prescritto dall'art. 40, e s'egli sia morto pensionato, esibiranno in quella vece il decreto o la cartella della pensione.

Art. 48. In ogni caso in cui sia da concedere pensione a un sott'uffiziale o a un soldato, il comandante del corpo a cui esso appartenga distenderà per lui un prospetto contenente:

1° La copia dell'articolo di matricola concernente il sott'uffiziale o soldato;

2° Una relazione di un cerusico o di un medico intorno alla natura e gravità delle ferite o infermità allegate dal richiedente;

3° Il parere di esso comandante intorno all'invalidità cagionata dalle ferite o infermità sopraddette.

Dopo esame dell'individuo per parte della commissione, di cui all'art. 8°, saranno poi aggiunti nel prospetto medesimo il giudizio di essa commissione e il parere del comandante delle truppe, esprimente se l'individuo abbia o non ad essere congedato, e se con pensione o senza, o se sia da destinarsi ad altro servizio.

TITOLO QUINTO.

Disposizioni diverse.

Art. 49. Il diritto al conseguimento della pensione nei casi sovra espressi si apre a favore dei militari nel dì che immediatamente succede a quello in cui cessano di servire; a favore delle loro vedove e dei loro figli si apre nel dì che immediatamente succede a quello della morte del loro marito o padre rispettivamente.

Art. 50. Le domande di pensione, siccome pure di gratificazione o sussidio, in favore d'individui appartenenti allo stato militare, non meno che le altre di congedo anche senza pensione, debbono sempre pervenire al dipartimento militare col mezzo del comando delle truppe.

Le domande di pensioni, gratificazioni o sussidi per vedove o figli debbono essere inoltrate al presidente delle finanze.

Art. 51. Le pensioni, le gratificazioni e i sussidi, di cui nel presente titolo, non sono mai concedute che per atto sovrano. La proposta che un individuo dello stato militare sia messo a pensione ed ottenga gratificazione o sussidio, è sempre fatta dal presidente del dipartimento militare. Approvata tale proposta, esso presidente spedisce i fogli relativi a quello delle finanze per la debita liquidazione del montare della pensione, o per la spedizione del mandato se si tratti di gratificazione o sussidio. Le proposte di pensioni, gratificazioni o sussidi in favore delle vedove o dei figli di militari sono fatte dal presidente delle finanze.

Art. 52. I servizi prestati anteriormente ad una condanna con degradazione assoluta non saranno mai computati nel calcolo della pensione.

Art. 53. La pensione di chi abbia servizi militari e civili, non che della sua vedova e dei suoi figli, è regolata sugli ultimi di tali servizi, i quali perciò sono computati tutti come servizi militari se l'individuo da ultimo serviva come militare; e tutti come civili se desso serviva da ultimo come impiegato civile.

Art. 54. Chiunque trovandosi in godimento d'una pensione militare ottenga un impiego con stipendio, cesserà di conseguire la pensione, o non conseguirà lo stipendio.

È permesso però il cumulo della pensione collo stipendio od anche con più stipendii, purchè esso cumulo non sia maggiore di lire annue seicento.

Ov'esso sia pur maggiore, ma lo stipendio o la somma degli stipendi sia minore delle lire seicento, il pensionato potrà ritenere tanta parte della pensione sino al compimento del detto cumulo.

E quando poi l'individuo cessi dal nuovo impiego, avrà una pensione conteggiata anche sui nuovi anni di servizio, o riavrà per intero la pensione di prima se quella fosse maggiore.

Art. 55. Il soprassoldo del distintivo e della medaglia d'anzianità di cui un militare sia in godimento, gli è sempre pagato indipendentemente da qualunque pensione che gli sia conceduta.

Art. 56. Se un uffiziale o impiegato militare in attività, o in aspettazione di servizio a disposizione del governo, sia passato ad un posto di mezza attività senza ottenere, nè allora nè dopo, tali avanzamenti, per cui egli venga a conseguire un soldo almeno pari all'intero che gli competeva dapprima, giusta il suo grado, e sia poi pensionato, la pensione dovrà essergli liquidata sul soldo intero del suo ultimo grado di attività.

E così pure la pensione della vedova o dei figli dell'uffiziale che muoia nel posto di mezza attività e nella condizione di cui sopra, sarà conteggiata non sopra l'ultimo suo soldo di mezza attività, ma sul soldo intero dell'ultimo grado che egli occupava in attività di servizio.

Art. 57. Per godere della pensione è necessaria l'abituale dimora del pensionario nei ducati, salvo quanto è consentito dai trattati rispetto alla dimora in alcuni Stati esteri: e per ottenerne il pagamento è necessaria l'esibizione di un certificato di vita, rilasciato dal podestà del comune, ove il pensionario ha il suo domicilio, e debitamente autenticato.

Art. 58. Solamente gl'individui aventi grado o rango d'uffiziali continuano anche come pensionari ad essere in dipendenza dal comando delle truppe e dal dipartimento militare, e ricevono la loro pensione in rate uguali mensuali posticipate; gli altri individui e tutte le vedove e i figli sono compresi tra i pensionari civili e soddisfatti al fine d'ogni trimestre a cura del presidente delle finanze.

Art. 59. Sul soldo degli uffiziali e degl'impiegati militari, non meno che sulle pensioni concedute agli uffiziali e agli impiegati militari, verrà sempre fatta, per fondo alle pensioni, alle gratificazioni e ai sussidi, una ritenzione del tre o del cinque per cento, secondo che il soldo o la pensione sarà inferiore o no a lire mille cinquecento.

Quanto agli individui in aspettazione di servizio, aventi perciò solamente due terzi del loro soldo, la ritenzione si conteggierà del tre o del cinque, secondo che saranno inferiori o no alle lire mille cinquecento i detti due terzi.

Art. 60. Gli individui che dopo aver ottenuta pensione fossero riconosciuti da una commissione composta come all'articolo 8°, nuovamente atti ad un servizio militare, potranno essere obbligati a ripigliarlo.

Art. 61. Chi godendo una pensione venga ammesso in un pubblico stabilimento, per esservi mantenuto gratuitamente a spese dello Stato, cesserà di conseguirla.

Art. 62. Il pensionario che sia condannato alla pena della reclusione o a quella dei lavori forzati, non conseguirà la pensione per tutto il tempo della sua condanna.

Al principio di essa il direttore della casa di forza dovrà informare il governo perchè il pagamento della pensione venga sospeso: al suo termine starà nel prosciolto l'esibire prova di avere scontata tutta la pena, affinchè il pagamento della pensione sia rimesso in corso.

Art. 63. Non ostante quanto è disposto nel presente titolo, come non potrebbe essere fatta diminuzione nelle pensioni prima d'ora già liquidate, così non sarà fatto per verun caso nelle medesime verun aumento.

Art. 64. Il nostro gran maggiordomo, presidente del dipartimento militare, ed il comandante delle nostre truppe cureranno, ciascuno per la parte che gli risguarda, l'eseguimento di questo presente decreto.

Dato a Parma, addì 3 gennaio 1843.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Gran Maggiordomo, Presid. del Dipart. milit.
BOMBELLES.

TABELLA del soldo ed accessori dovuti in ogni posizione ai s[...]
stabilita con D[...]

GRADI	SOLDO DI PRESENZA		(A)	ACCESS[...]						
				SPESE DI RAPPRESENTANZA		INDENNITÀ D'ALLOGGIO		DEL MOBILIARE		
	Per anno	Per mese	Per giorno	Per anno	Per mese	Per anno	Per mese	Per anno	Per mese	Per [...]
Colonnello . . .	4560 00	380 00	12 66 40/15	1800 00	150 00	720 00	60 00	Questa indennità corrisponde alla metà dell'indennità d'alloggio.		7080
Tenente colonn. .	3360 00	280 00	9 33 5/15	"	"	600 00	50 00			3960
Maggiore . . .	2450 00	204 16 2/3	6 80 5/9	"	"	480 00	40 00			2930
Aiutante di regg.	2185 44	182 12	6 07 1/15	"	"	216 00	18 00			2401
Aiutante di batt.	(1)	"	"	"	"	"	"			-
Quartier-mastro .	(2)	"	"	"	"	"	"			-
Chirurgo magg. .	2185 44	182 12	6 07 1/15	"	"	216 00	18 00			2401
Chirurgo . . .	1200 00	100 00	3 33 1/3	"	"	144 00	12 00			1344
Uffiziale relatore.	(3)	"	"	"	"	"	"			-
Cappellano. . .	(4)	"	"	"	"	"	"			-
Profosso . . .	777 72	64 81	2 16 1/30	"	"	"	"			777
Tambur. di regg.	"	"	1 05	"	"	"	"			-
Capo musica . .	"	"	1 25	"	"	"	"			-
Capo sarto . .	"	"	1 05	"	"	"	"			-
Capo armaiuolo .	"	"	1 05	"	"	"	"			-
Capo calzolaio .	"	"	1 05	"	"	"	"			-
Capitano . . .	2185 44	182 12	6 07 1/15	"	"	216 00	18 00			240[...]
Capitano-tenente.	1524 00	127 00	4 23 5/15	"	"	216 00	18 00			1740
Tenente . . .	1127 76	93 98	3 13 4/15	"	"	144 00	12 00			127[...]
Sottotenente . .	975 36	81 28	2 70 14/15	"	"	144 00	12 00			111[...]
Alfiere. . . .	883 92	73 66	2 45 8/15	"	"	144 00	12 00			102[...]
Cadetto . . .	"	"	80	"	"	"	"			-
Furiere . . .	"	"	1 05	"	"	"	"			-
Sergente . . .	"	"	65	"	"	"	"			-
Caporale . . .	"	"	50	"	"	"	"			-
Vice-caporale. .	"	"	45	"	"	"	"			-
Zappatore . . .	"	"	50	"	"	"	"			
Tamburino . .	"	"	45	"	"	"	"			
Soldato. . . .	"	"	40	"	"	"	"			
Figlio di truppo	"	"	20	"	"	"	"			
Musicante . . .	"	"	80	"	"	"	"			

(1) Secondo il suo grado. — (2) Secondo il suo grado. — (3) Come sottotenente — (4) Come sottote[...]
(A) Allorchè il reggimento è sul piede di guerra, e riceve i viveri di campagna, gli uffiziali cessa[...] di 20 cent. per giorno.

N. B. — Con decreto 10 dicembre 1853 vennero variate le tariffe.

fficiali, Sotto-Ufficiali e Soldati del Reggimento MARIA LUIGIA, *el* 10 *giugno* 1816.

TOTALE		Razioni	Foraggio	SOLDO GIORNALIERO DI				DISTRIBUZIONE IN NATURA		
					GIUDIZIO				LEGNA	
Per mese	Per giorno	In pace	In guerra	Congedo con soldo (5)	Durante la detenzione	Sortendo assoluti	Congedo spirato	Pane di oncie 27 per razione Numero delle razioni	D' estate libbre n° 4 per razione	D'inverno libbre n° 8 per razione
590 00	19 66 10/15	4	8	*La metà del soldo di presenza.*	*Il terzo del soldo di presenza.*	*Si richiamano gli altri due terzi di soldo.*	*Nessuno.*	»	»	»
330 00	11 00	4	8					»	»	»
244 16 2/3	8 13 8/9	4	5					»	»	»
200 42	6 67 1/15	1	1					»	»	»
»	»	1	1					»	»	»
»	»	»	1					»	»	»
200 12	6 67 1/15	»	1					»	»	»
112 00	3 73 1/3	»	1					»	»	»
»	»	»	1					»	»	»
»	»	»	1					»	»	»
64 81	2 16 1/30	»	»					1	2	2
»	1 05	»	»					1	2	2
»	1 25	»	»					1	2	2
»	1 05	»	»					1	2	2
»	1 05	»	»					1	2	2
»	1 05	»	»					1	2	2
200 12	6 67 1/15	»	1					»	»	»
145 00	4 83 5/15	»	1					»	»	»
105 98	3 52 4/15	»	1					»	»	»
93 28	3 40 14/15	»	1					»	»	»
85 66	2 85 8/15	»	1					»	»	»
»	80	»	»					1	1	1
»	1 05	»	1					1	2	2
»	65	»	»					1	2	2
»	50	»	»					1	1	1
»	45	»	»					1	1	1
»	50	»	»					1	1	1
»	45	»	»					1	1	1
»	40	»	»					1	1	1
»	20	»	»					1	1	1
»	80	»	»					1	1	1

OSSERVAZIONI

NOTA.

È inoltre accordato:

1° Per manutenzione della musica . . .	fr. 450	Al mese
2° Per spese d'ufficio al cons.° d'ammin.	» 200	
3° Per la scuola del reggimento	» 30	
TOTALE	fr. 680	

I sott'ufficiali e soldati delle compagnie *granatieri e cacciatori* riceveranno un'alta paga come segue:

Sergente, caporale e tamburo . . .	cent. 10	Al giorno
Vice-caporale e soldato	» 5	

VETERANI.

Gli Uffiziali per mese come segue:

	Soldo	Alloggio
Capitano . .	125 00	18 00
Tenente. . .	83 33 1/3	12 00
Sottotenente .	75 00	12 00

I sott'uffiziali e soldati sono pagati come quelli del reggim.

— (5) Il *maximum* del congedo con soldo sarà di un mese.

percepire l'indennità d'alloggio e di mobiliare, i sott'uffiziali e soldati soffrono una ritenuta sul loro soldo

N° 12. — *Determinazione Sovrana colla quale si dichiara quali degli Individui appartenenti allo stato militare sono Impiegati militari.*

11 *gennaio* 1844.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Dietro le cose esposte nel . . . . . rapporto;

Dichiaro e determino ciò che segue:

Art. 1° I furieri dei corpi e delle amministrazioni militari, i custodi furieri del genio ed artiglieria, il professo, il capo armaiuolo, il capo sarto ed il capo calzolaio sono impiegati militari.

Art. 2° Per tale loro qualità, il soldo del quale si giovano sarà perciò assoggettato alla ritenzione di cui all'art. 59 del sovrano decreto del 3 gennaio 1843, n° 1.

Parma, 11 gennaio 1844.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Gran Maggiordomo, Presid. del Dipart. milit.
BOMBELLES.

N° 194. — *Decreto con cui si distinguono in due classi i Sergenti della Truppa di linea attiva, e si decreta che a quelli di prima classe saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 39 del Regio Decreto 3 gennaio 1843 sulle pensioni.*

17 *settembre* 1845.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Sovra rapporto e proposta del nostro gran maggiordomo, presidente del dipartimento militare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° I sergenti della truppa di linea attiva si suddivideranno d'ora innanzi in sergenti di 1ª classe e sergenti di 2ª classe.

Art. 2° I sergenti di 1ª classe riceveranno un soldo annuo di 400 lire sottoposto alla ritenzione del 3 per 100 e tutte le altre competenze de' sergenti attuali. Ai medesimi sarà inoltre applicabile l'articolo 39 del nostro decreto del dì 3 gennaio 1843, tanto per la pensione, quanto per tutti gli altri suoi effetti.

Omissis

Art. 6° Nel caso che un sergente di 1ª classe ottenga dal presidente del dipartimento militare la permissione di contrarre *matrimonio*, le nozze non potranno aver luogo se non dopo che il sergente avrà, secondo le forme prescritte dalle vigenti leggi pei matrimoni degli uffiziali, esibita una cauzione di lire 2000.

Omissis

Fatto a Ischl, addì 17 settembre 1845.

MARIA LUIGIA.

BOMBELLES.

N° 64. — *Decreto Reale col quale viene affidata all'Amministrazione militare la fabbricazione delle polveri ardenti, e dichiarato che gl'Impiegati relativi passeranno sotto la dipendenza militare e saranno considerati Impiegati militari.*

23 *febbraio* 1847.

MARIA LUIGIA, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro presidente del dipartimento militare;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° Dal dì 1° aprile 1847 in poi la fabbricazione delle polveri ardenti d'ogni qualità sarà affidata all'amministrazione militare.

Omissis

Art. 7° Saranno conservati, passeranno sotto la dipendenza del dipartimento militare, e verranno considerati come impiegati militari, tutti gli stipendiati con soldo annuo che sono ora addetti alla fabbricazione delle polveri, eccettuato solamente l'attuale controllore, che rimarrà al soldo e nella dipendenza dell'amministrazione delle contribuzioni indirette, per quell'ulteriore destinazione che sarà riconosciuta più conveniente rispetto al medesimo.

Art. 8° L'amministrazione militare continuerà a valersi pur anche dell'opera di quei giornalieri che attualmente si prestano alla fabbricazione delle polveri sino a che non sia disposto altrimenti.

Omissis

Art. 12. Il nostro presidente del dipartimento militare e il nostro direttore generale del dipartimento delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Parma, addì 23 febbraio 1847.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.
Il Gran Maggiordomo, Presid. del Dipart. milit.
BOMBELLES.

N° 47. — *Regia Determinazione. — Nuova classificazione di gradi per gli Uffiziali dei differenti Corpi militari dello Stato dal capitano in giù.*

24 *gennaio* 1848.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Sovra il rapporto e la proposta del comando generale delle mie truppe reali;

Determino ciò che segue:

Art. 1° La gerarchia dei gradi pei differenti corpi militari dello Stato sarà la seguente, cioè:

Capitano di 1ª classe;
Idem di 2ª id.;
Tenente o luogotenente;
Sottotenente;
Alfiere.

Art. 2° Gli uffiziali, i quali occupano presentemente un grado, a cui è portato cambiamento, conservando il soldo e gli accessori al soldo che godono presentemente, prenderanno rispettivamente la denominazione, e così:

Il capitano-tenente di capitano di 2ª classe;

Il 1° tenente . . di tenente a luogotenente;

L'alfiere banderale di alfiere semplicemente.

Parma, 24 gennaio 1848.

CARLO.

F. Carlo di Borbone.

N° 126. — *Decreto che rende proficui gli anni passati in ritiro da quegli Uffiziali che l'ebbero in forza degli avvenimenti politici del 1831.*

3 *aprile* 1848.

La suprema reggenza dello Stato;

Sovra relazione e proposta del comando generale delle truppe;

Decreta:

Tutti gli uffiziali, i quali per gli avvenimenti politici dell'anno 1831 vennero pensionati o sussidiati, s'intenderà non abbiano mai avuta interruzione alcuna nel loro servigio. Gli anni in cui i predetti uffiziali si sono trovati nella detta posizione verranno computati come tempo di servizio a tutti gli effetti di diritto.

Parma, 3 aprile 1848.

Per la Reggenza:
L. Sanvitale. — F. G. De-Castagnola.
G. Cantelli. — F. Maestri.

N° 405. — *Decreto pel quale sono privati del diritto di pensione a carico dello Stato quei Militari, i quali conservassero grado o rango nelle Truppe austriache.*

19 *maggio* 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

Saranno privati del diritto di pensione a carico dello Stato quei militari, i quali conservassero grado o rango nelle truppe austriache e non dichiareranno di rinunciarvi entro 8 giorni.

Parma, 19 maggio 1848.

De-Castagnola. — Sanvitale.
Pellegrini. — Maestri. — Cantelli.
Carletti. — Bandini.

Decreto sul riordinamento della Compagnia dei Reali Alabardieri. — Gradi nella linea.

7 settembre 1849.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Volendo riordinare la compagnia degli alabardieri reali;

Sovra proposta del colonnello, comandante generale delle truppe in 2° e direttore generale dell'amministrazione militare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Il quadro graduale e numerico della compagnia dei reali alabardieri viene stabilito come segue:

GRADI	QUALITA'	Num.	GRADO corrispondente nella linea	*Osservazioni*
Capitano	Comandante	1	Maggiore	Può rivestire a suo turno i gradi di tenente colonnello e colonnello.
Luogotenenti	"	2	Capitani	
Sottotenente	"	1	Luogotenente	
Sergente contabile . .	"	1	Aiut. sott'uffiziale	
Id. porta-bandiera	"	1	Id.	
Sergenti	Capi sezione	2	Id.	
Caporali	Capi squadra	4	Sergenti maggiori	
Vice-caporali. . . .	"	2	Sergenti	
Trombettieri	"	2	Id.	
Guardie alabardieri. .	"	40	Caporali	
Ordinanze degli uffiziali	"	4	Soldati semplici	

Art. 2° Gli uffiziali della compagnia degli alabardieri porteranno il titolo: il capitano di comandante dei reali palazzi, i luogotenenti di aiutanti di palazzo ed il sottotenente di vice-aiutanti.

Art. 3° La compagnia prementovata sarà divisa in 2 sezioni, ciascuna di 1 sergente, 2 caporali, 1 vice-caporale, 1 trombettiere e 20 guardie alabardieri. Ogni sezione in due squadre di 1 caporale e di 10 alabardieri. Il vice-caporale farà parte della 1ª ed il trombetta della 2ª squadra.

Art. 4° Ciascuna sezione è comandata dal sergente, ed in caso d'assenza o d'impedimento dal più anziano caporale della sezione. Ogni squadra è comandata dal suo caporale, ed in caso d'assenza o d'altro dal suo vice-caporale o dal trombetta, ecc.

Omissis

Art. 7° Il colonnello comandante generale delle nostre truppe è incaricato dell'eseguimento del presente decreto.

Dato dalla nostra reale residenza di Parma, il 7 settembre 1849.

CARLO.

CROTTI.

N° 511. — *Decreto Sovrano che obbliga i Cadetti nelle Reali Truppe di linea a contrarre una quinquennale capitolazione di servizio.*

28 *settembre* 1849.

CARLO III DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Veduto il regolamento approvato con sovrano rescritto 30 ottobre 1839, n° 136, risguardante ai cadetti nelle reali nostre truppe di linea;

Sovra proposta del colonnello comandante generale delle truppe;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° D'or in avanti tutti gli individui che saranno ammessi a servire nelle reali truppe di linea in qualità di cadetto, dovranno contrarre una capitolazione di 5 anni.

Art. 2° I cadetti che servono attualmente nelle truppe medesime potranno, secondo i loro desideri, o sottoporsi alla condizione di cui nel precedente articolo, o chiedere il congedo assoluto.

Art. 3° Essendo ora determinata la durata del servizio, i cadetti non sottosteranno in avvenire alle spese di primo allestimento di cui all'articolo 3° del regolamento sopraddetto.

Art. 4° Il colonnello comandante generale delle truppe è incaricato, ecc.

Parmo, 28 settembre 1849.

CARLO.

Crotti.

N° 512. — *Decreto relativo al riordinamento della Compagnia dei sedentari. — Servizio attivo.*

11 *ottobre* 1849.

CARLO III DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Volendo assicurare e far migliorare la condizione di tutti quei sott'uffiziali e soldati delle nostre regie truppe di linea, i quali per i lunghi, buoni e fedeli servizi prestati, o per imperfezioni fisiche non imputabili a loro colpa, si sono resi meritevoli di un posto di riposo;

Sovra proposta del colonnello comandante generale delle truppe, ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° La compagnia dei sedentari prenderà quind'innanzi la denominazione di corpo dei sedentari.

Art. 2° Il corpo dei sedentari si comporrà di uno stato maggiore grande e piccolo e di due compagnie, le quali si intitoleranno:

1ª Compagnia veterani;

2ª Id. invalidi.

Art. 3° Apparterranno alla compagnia veterani, la quale sarà armata, tutti gli individui idonei ancora a prestare un qualche servizio, ed apparterranno alla 2ª compagnia invalidi, la quale non sarà armata che di sciabola, tutti quelli i quali o per età soverchiamente avanzata, o per fisiche imperfezioni, siano ridotti impotenti a qualsivoglia servizio.

Omissis

Art. 8° Tutte le disposizioni preesistenti, le quali fossero contrarie a questo decreto, rimangono abrogate.

Parma, 11 ottobre 1849.

CARLO.

Crotti.

N° 648. — *Decreto in virtù del quale sono instituite cinque classi di Scrivani militari in surrogazione de' Furieri di prima e seconda classe. — Assimilazione a grado militare.*

20 *novembre* 1849.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Riconosciuta la necessità di dare una nuova denominazione agl'impiegati de' corpi e delle amministrazioni militari dello Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Ai titoli di furiere di prima e di seconda classe, stati soppressi dal nostro decreto del 3 settembre 1849, saranno sostituite per lo innanzi ne' predetti corpi e nelle precitate amministrazioni militari cinque diverse classi d'impiegati, colle seguenti denominazioni di:

Scrivano di	1ª classe con grado di	aiutante sott'uffiziale;
	2ª classe con grado di	sergente maggiore;
	3ª classe con grado di	sergente furiere;
	4ª classe con grado di	caporale furiere;
	5ª classe con grado di	comune.

Art. 2° Gli scrivani di prima e seconda classe continueranno a giovarsi, insino alla promulgazione del nuovo regolamento d'amministrazione, delle stesse competenze che essi rieeveranno nella primitiva loro qualità di furieri di prima e di seconda classe giusta le vigenti tariffe, e le quali ascendono rispetto

(*a*) Al furiere di prima classe per soldo annuo a	L.	720 00
Indennità annua d'alloggio	"	108 00
Insieme	L.	828 00
(*b*) Al furiere di seconda classe per soldo annuo a	L.	480 00
Indennità annua d'alloggio.	"	72 00
Insieme	L.	552 00

Art. 3° Le competenze degli scrivani di 3ª, 4ª e 5ª classe saranno determinate dal precitato regolamento.

Omissis

Art. 8° Il nostro colonnello comandante generale in secondo delle reali truppe, direttore generale dell'amministrazione militare, è specialmente incaricato dell'eseguimento del presente decreto, il quale dovrà sortire il suo pieno effetto col 1° gennaio 1850.

Dato dalla reale nostra residenza di Parma, addì 20 novembre 1849.

CARLO.

Da parte di S. A. R.

Il Colonnello Comandante generale delle Regie Truppe
Direttore generale dell'Amministrazione militare
CROTTI.

N° 650. — *Determinazione Sovrana per la quale gli Uffiziali, gl'Impiegati militari, i Sott'Uffiziali ed i Soldati dell'Amministrazione del vestiario per le Reali Truppe sono dichiarati in piena attività di servizio.*

21 *novembre* 1849.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Sovra relazione e proposta del colonnello, comandante generale in 2° delle reali truppe;

Determino ciò che segue:

Gli uffiziali, gl'impiegati militari, i sott'uffiziali ed i soldati dell'amministrazione del vestiario per le reali mie truppe, nonostante il disposto in contrario dalla sovrana determinazione del 21 febbraio 1846, n° 48, saranno considerati e riguardati come individui appartenenti alla classe dei militari in piena attività di servizio.

Parma, 21 novembre 1849.

CARLO.

Da parte di S. A. R.
Il Colonnello Comandante generale delle Regie Truppe
Direttore generale dell'Amministrazione militare
CROTTI.

N° 76. — *Decreto risguardante alle competenze assegnate a cinque diverse classi d'Impiegati militari.*

5 *febbraio* 1850.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Veduto il nostro decreto del 20 novembre 1849, n° 51, risguardante alle cinque diverse classi di scrivani militari;

Volendo che sieno ora stabilite definitivamente le competenze di detti scrivani, tanto in natura che in denaro, come pure la posizione di ciascun dei medesimi;

Sovra proposta del comando generale in 2° delle reali nostre truppe;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Gli scrivani d'ogni classe sono destinati a prestare principalmente l'opera loro presso:

a) Lo stato maggiore generale;

b) Il comando generale in 2° delle reali truppe;

c) L'ispettore generale dei conti militari;

d) Gli uffici di comando de'corpi e delle amministrazioni militari dello Stato;

e) Gli uffici dei comandi delle piazze de'forti, e de'castelli dello Stato medesimo nei rispettivi loro ranghi ed uffici.

Art. 2° Gli scrivani di ciascuna classe dei corpi e delle amministrazioni militari riceveranno dall'erario dello Stato un soldo annuo, cioè quello di:

Prima classe	L.	745
Seconda classe	"	480
Terza classe	"	360
Quarta classe	"	300
Quinta classe	"	240

Art. 3° Gli scrivani di cui sopra saranno vestiti, equipaggiati e acquartierati per conto dell'amministrazione militare.

Art. 4° Si praticherà sul soldo degli scrivani d'ogni classe, di ciascun corpo e di ciascuna amministrazione militare, la ritenzione del tre per cento per le pensioni delle loro vedove.

Art. 5° Le disposizioni tutte recate dal presente decreto saranno mandate ad effetto col 1° del corrente mese di febbraio 1850.

Art. 6° Le altre disposizioni contenute nel precitato decreto del 20 novembre 1849, n° 51, e nelle precedenti leggi, le quali fossero contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Art. 7° Il comandante generale in 2° delle reali truppe è specialmente incaricato dell'eseguimento di questo stesso decreto.

Dato dalla real nostra residenza di Parma, il 5 febbraio 1850.

CARLO.

Da parte di S. A. R.
Il Colonnello Comandante generale delle Reali Truppe
Direttore generale dell'Amministrazione militare
CROTTI.

N° 216. — *Decreto sul riordinamento della Banda musicale delle Regie Truppe ed assimilazione ai gradi militari.*

5 *maggio* 1850.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Volendo riordinare la banda musicale delle regie truppe in modo più adatto ai bisogni del servizio e tale da poter formare un complesso migliore di armonia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° La banda musicale si comporrà quindi innanzi di:

1	Tamburino maggiore con grado di sergente maggiore;		
1	Capo musica	id.	di aiutante sott'uffiziale;
1	Sotto-capo musica	id.	di sergente;
20	Bandisti di 1ª classe	id.	di caporale;
36	Id. di 2ª Id.	id.	di soldato;
18	Id. allievi	id.	id.

Omissis

Art. 3° Il nostro segretario intimo di gabinetto, capo dello stato maggiore generale delle regie truppe, è incaricato dell'eseguimento di questo presente decreto.

Dato a Piacenza, il 5 maggio 1850.

CARLO.

ROUSSELOT.

N° 305. — *Riordinamento della Compagnia delle Reali Guardie del Corpo di Piacenza* (1).

9 *giugno* 1850.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Veduto il decreto 28 aprile 1850, n° 1169, relativo al riordinamento nella provincia di Piacenza di una compagnia di guardie d'onore pel nostro servizio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° La compagnia delle guardie d'onore da riordinarsi nella provincia di Piacenza, a tenore del decreto 28 aprile 1850, prenderà la denominazione di reali guardie del corpo di Piacenza, e dipenderà direttamente dal comando generale delle regie nostre truppe.

Omissis

Art. 3° Un furiere stipendiato, con grado di aiutante sott'uffiziale o di maresciallo d'alloggio capo nelle regie truppe, disimpegnerà l'ufficio del segretario del comando, e due trombettieri, anch'essi stipendiati, faranno il servizio d'ordinanza del corpo.

Omissis

Art. 5° La regia guardia è un corpo di grossa cavalleria che ha la preminenza fra gli altri corpi militari dello Stato. Essa guardia presta i suoi servizi tanto a piedi che a cavallo alla nostra persona ed alla nostra famiglia ovunque Ci piaccia di chiamarla.

Omissis

Art. 7° Il servizio delle regie guardie del corpo è puramente gratuito, e per conseguenza ogni individuo deve provvedersi del proprio tutto quanto è necessario al compiuto equipaggiamento personale d'uniforme, armatura e cavallo.

Omissis

Art. 12. Le regie guardie del corpo godranno dei privilegi accordati agli altri militari, ecc.

Omissis

Art. 15° Le regie guardie del corpo godranno infine di tutti que'privilegi generali e di quei vantaggi che sono accordati all'uffizialità degli altri corpi militari dello Stato.

Art. 16. Gl'individui della guardia sono quindi soggetti in tutto alle leggi, ai regolamenti generali e discipline militari vigenti, ecc.

Art. 17° Tutte le disposizioni precedentemente date intorno alle guardie d'onore, le quali fossero contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Il nostro segretario, ecc. ecc.

Dato a Piacenza, il 9 giugno 1850.

CARLO.

GODI.

N° 356. — *Decreto portante che i Ragionieri militari prenderanno la denominazione di Quartier-mastri od Uffiziali contabili.*

3 *agosto* 1850.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Art. 1° Quind'innanzi i ragionieri:

a) Del corpo dei dragoni reali;

(1) Con decreto, n° 401, del 30 luglio 1850, vennero estese le disposizioni del succitato decreto al drappello delle regie guardie del corpo della provincia di Valditaro.

b) Dei due battaglioni di linea;

c) Della regia scuola militare;

d) Del corpo dei sedentari;

assumeranno il titolo di quartier-mastro, e gli altri appartenenti ora al genio, all' artiglieria e ad altre speciali amministrazioni militari, quello di uffiziale contabile.

Omissis

Dato a Parma, il 3 agosto 1850.

CARLO.

GODI.

N° 418. — *Decreto relativo al riordinamento del Corpo sedentari. — Servizio attivo.*

28 *agosto* 1850.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Volendo riordinare il corpo dei sedentari con stabilire la forza, le prerogative ed il servizio che prestar deve;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Il corpo sedentario sarà aumentato nel suo quadro e portato al numero seguente:

a) Stato maggiore grande e piccolo;

b) Una compagnia invalidi;

c) Due compagnie veterani.

Omissis

Art. 3° Il corpo sedentari è considerato il primo fra i corpi militari dello Stato dopo le regie guardie del corpo e gli alabardieri reali.

Art. 4° Esso non farà più parte della brigata di fanteria, ed il suo comandante corrisponderà direttamente col comando generale delle truppe.

Art. 5° Il comando del corpo con la compagnia invalidi, ed il comando di una delle due compagnie veterani risiederà in borgo San Donnino.

La compagnia veterani ivi residente distaccherà un sergente ed un caporale con 18 uomini a Colorno, un caporale ed otto uomini al Reale Casino dei Boschi che verranno cambiati ogni tre mesi.

L'altra compagnia veterani avrà stanza nel forte di Bardi, distaccando però l'uffiziale con un sergente e due caporali, un tamburino e 20 uomini a Pontremoli, ed un sergente con un caporale e 10 uomini al forte di Campiano; il primo di questi distaccamenti rilevandosi ogni sei mesi ed il secondo ogni tre mesi.

Omissis

Art. 7° I veterani stanziati in borgo San Donnino dovranno fornire giornalmente una guardia di un caporale e quattro uomini al comando della piazza, ed altrettanti al deposito di mendicità. Nelle guarnigioni di Bardi, Campiano e Colorno dovranno fare quel servizio di piazza che verrà ordinato dai rispettivi comandanti di piazza. In Pontremoli essi faranno il servizio di piazza colla truppa di linea ivi distaccata a proporzione della reciproca forza, ma avranno la preferenza ne'servigi d'onore.

Art. 8° La compagnia invalidi non farà altro servizio che la guardia giornaliera di un capoposto e tre uomini alla porta della caserma.

Omissis

Art. 10. Gl'invalidi o veterani che fossero comandati come portieri, custodi, ordinanze, ecc. negli uffici militari dello Stato, cesseranno di far parte del corpo sedentario, e verranno messi a numero nell'ufficio od amministrazione militare in cui servono in detta qualità, e vestiranno l'uniforme da invalido o sedentario, ecc.

Omissis

Art. 12. Dovranno far parte di questo corpo:

a) I militari tutti delle regie truppe di linea o di volontari reali di riserva, i quali avendo ricevuto gravi ferite, o che perduto abbiano la loro perfetta salute nel servizio del Sovrano e dello Stato, e fossero con ciò resi inabili ad ogni attivo servizio;

b) I militari tutti delle regie truppe di linea che, per grave età o acciacchi, siansi resi meno abili al servizio attivo;

c) Coloro delle dette truppe di linea, i quali dopo sei mesi del loro arruolamento son trovati per fisiche imperfezioni poco adattati al servizio attivo;

d) Coloro fra i sudditi dello Stato, i quali si sono resi invalidi o veterani servendo estere potenze amiche od alleate, purchè muniti di regolare congedo o certificato di buona condotta dei loro superiori, e che non sieno ammogliati o vedovi con prole seco vivente;

e) Tutti i militari degli anzidetti corpi che vengano riformati, non potendosi pensionare nessun uomo finchè il corpo sia al numero completo;

f) Coloro fra i già riformati o pensionati che desiderassero rientrarvi previa licenza del comandante generale, ecc.

Omissis

Art. 16. Dopo 35 anni di servizio ogni soldato ha diritto di passare al corpo sedentario e non potrà più venir congedato.

Omissis

Art. 18. A misura che gl'individui delle compagnie veterani si renderanno per età o imperfezioni fisiche, ognora crescenti, inabili al servizio attivo, essi verranno passati alla compagnia invalidi.

Un invalido però che si renda indegno della sua onorata divisa, verrà passato alla compagnia veterani, e se perseverasse nella sua mala condotta, egli verrà espulso dal corpo e messo al deposito di mendicità.

Omissis

Art. 21. I bass' uffiziali, graduati e soldati della compagnia invalidi avranno la paga del grado immediatamente superiore al loro e così, i sergenti da sergenti maggior., i caporali da sergenti, i soldati da caporali.

Dato a Parma, il 28 agosto 1850.

CARLO.

GODI.

N° 53. — *Si determina in qual conto debbansi tenere i servigi militari, resi in tempo di campagna, nella liquidazione delle pensioni militari.*

5 febbraio 1852.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Sovra rapporto, ecc.

Omissis

Art. 1° Nelle liquidazioni di pensioni che si avranno a fare per l'avvenire, agli anni di servizio militare effettivo, sarà aggiunto il tempo delle campagne nella misura della rispettiva loro durata.

Art 2° Sarà ritenuto per un corpo militare tempo di campagna quello corso dal dì in cui il corpo o sia stato posto, o sarà per essere posto in istato di guerra per le operazioni attive della guerra medesima.

Art. 3° Per un militare non sarà risguardato tempo di campagna quello durante il quale sia stato assente dal corpo per motivi che non si riferiscano alle operazioni della guerra; eccetto che l'assenza non provenga da ferite riportate, o da malattia avuta, o da sofferta prigionia durante quella guerra medesima.

Art. 4° Il nostro ministro, ecc. ecc.

Parma, 5 febbraio 1852.

CARLO.

ONESTI.

N° 121. — *Dichiarazione Sovrana concernente al modo col quale dovranno essere calcolati i servigi nella liquidazione della pensione, a quei Militari che fecero Campagne di guerra anteriormente al 1815.*

24 *marzo* 1852.

CARLO III DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Veduto il nostro decreto in data del 5 febbraio prossimo passato, concernente ai servigi militari resi in tempo di guerra;

Riconosciuta la somma difficoltà di poter stabilire la durata delle diverse campagne fatta da individui delle nostre reali truppe anteriormente al 1815, per mancanza anche delle epoche precise in cui i corpi furono posti sul piede di guerra e viceversa;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Ogni campagna di guerra, anche minore della durata di un anno, fatta da individui delle nostre regie truppe anteriormente al 1815, purchè debitamente registrata nelle matricole militari, sarà nella liquidazione delle loro pensioni calcolata come un anno intero compiuto ed in aumento dei servizi ordinari prestati in genere; ciò nullameno se due o più campagne fossero state fatte nel medesimo anno, esse non saranno calcolate che per un anno soltanto.

Art. 2° Il nostro ministro di Stato pel dipartimento delle finanze ed il capo dello Stato, maggiore generale delle nostre reali truppe, sono incaricati dell'eseguimento della presente dichiarazione.

Data a Parma, il 24 marzo 1852.

CARLO.

GODI.

N° 177.— *Regio Decreto sul riordinamento della Forza militare dello Stato.*

28 *aprile* 1854.

LUISA MARIA DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Mentre Ci premeva la necessità di adeguare la forza militare dello Stato alla ragione dei mezzi del pubblico erario, Ci stava pure sempre in pensiero l'importanza dei servigi cui essa è chiamata a prestare all'ordine pubblico, ecc.;

Sentito il nostro consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° Dal giorno 1° del prossimo mese di maggio in avanti, la forza militare dello Stato sarà formata dei corpi seguenti:

Regie guardie del corpo	N°	34
Reali alabardieri e guide	»	90
Regia gendarmeria	»	401
Comandi di brigata	»	109
1° battaglione di linea	»	1330
2° battaglione id.	»	1320
Compagnia cacciatori	»	216
Regio corpo d'artiglieria e plotone operai	»	228
Compagnia de'sedentari e degli invalidi	»	136
Regia scuola militare	»	67
Amministrazione del vestiario	»	29
Piazze forti e castelli	»	23
	N°	3913 totale.

Omissis

Art. 3° Il soldo e le altre competenze degli uffiziali, dei sott'uffiziali, dei soldati d'ogni classe, degli impiegati militari, degli operai e delle ordinanze che rimarranno in servizio attivo entro i limiti della forza numerica di ciascuno dei predetti corpi ora stabiliti, saranno normalmente quali erano innanzi alla pubblicazione del decreto 31 marzo 1853, n° 129.

Art. 4° Entro il corrente mese di aprile saranno sciolti e soppressi tutti gli altri corpi e uffici militari dello Stato di qualunque sorta ora esistenti, cessando insieme qualunque denominazione od incarico dato ai medesimi.

Non sono però fatte innovazioni:

Quanto al titolo d'ispettor generale delle regie truppe ed agli altri titoli militari d'onore già conferiti;

Quanto agli uffici militari presso la regia corte;

Quanto alle concessioni in favore dei giovani mandati al collegio militare di Napoli, o di cadetti o di alunni della scuola militare, le quali concessioni saranno durevoli sino a nuova disposizione;

Nè in fine quanto agli uffiziali pensionari ed a quelli al seguito delle regie truppe.

Art. 5° Degli uffiziali e degli impiegati militari con grado d'uffiziale che cessino dall'attività del servizio per le presenti risoluzioni:

Quelli che si trovarono già altra volta in pensione vi torneranno colla nuova pensione a loro competente, giusta il decreto 3 gennaio 1843, n° 1;

Quelli che dichiarino di rinunciare ad ogni servizio militare rimarranno liberi, ottenendo per una volta tanto una gratificazione regolata secondo l'articolo 2° del decreto oradetto, e in ogni caso, nè maggiore d'un'annata del loro soldo annuale, nè inferiore a tre dodicesimi del soldo stesso;

Quelli che per età, imperfezioni od altre cause non siano più riputati abili ad un servizio militare attivo, saranno posti in riposo con pensione, a termini del decreto stesso.

Tutti gli altri saranno posti in disponibilità con metà del soldo a chi non abbia più di dieci anni di servizio, con tre quinti a chi abbia servito più di 10 anni e non più di 15, con due terzi per un servizio dai 15 ai 25 anni e con soldo corrispondente alla pensione per un servizio al disopra di 25.

La gratificazione, la pensione, o il soldo di disponibilità si stabiliranno sul soldo presente di ciascuno dei rispettivi individui, escluse le altre competenze, ma compresi gli aumenti conceduti dal decreto 31 marzo 1833, n° 129, in favore di chi li aveva ottenuti.

Art. 6° Gli uffiziali e gli impiegati militari posti in disponibilità saranno scritti al seguito delle matricole dei rispettivi corpi conservati, senza che intanto possa variare la misura del loro soldo di disponibilità, o del loro soldo o pensione (1), ma bensì avran titolo ad essere richiamati al servizio attivo nei casi di vacanza, ecc.

Omissis

Art. 11. Il ministro delle finanze e il segretario intimo di gabinetto cureranno l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Parma, il 28 aprile 1854.

LUISA.

PALLAVICINO.

N° 216. — *Disposizione Sovrana. — I Furieri dei Corpi e delle Amministrazioni militari sono richiamati Impiegati militari, e per rispetto al rango, al servizio ed alle pensioni sono rimessi nella condizione precedente alla Sovrana Determinazione 3 settembre 1849.*

1° *giugno* 1855.

LUISA MARIA DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

In margine di un rapporto fatto a S. A. R. il 21 maggio 1855 dal presidente del dipartimento militare trovasi il seguente sovrano rescritto, n° 1080;

Riconosciuta la necessità di stabilire definitivamente i ranghi, le competenze e la durata del servizio dei furieri dei corpi e delle amministrazioni militari;

Sovra proposta del presidente del dipartimento militare;

Determino:

1° I furieri dei corpi e delle amministrazioni militari sono richiamati impiegati militari, e per rispetto al rango, al servizio ed alle pensioni sono rimessi nella condizione precedente alla sovrana determinazione del 3 settembre 1849, n° 442 (2);

2° Il soldo annno dei furieri indistintamente è stab.lito in lire 745.

Data a Parma, il 1° giugno 1855.

LUISA.

PALLAVICINO.

(1) Con decreto 28 aprile 1857 venne dichiarato che, non ostante le disposizioni di cui all'articolo 6°, non sarà in verun caso escluso dal computo delle pensioni il tempo passato in disponibilità.

(2) Giusta gli art. 3° e 4° della succitata determinazione il titolo di furiere veniva soppresso e sostituito con quello di aiutante sott'uffiziale.

N° 425. — *Regio Decreto col quale sono stabilite nuove tariffe delle competenze delle Regie Truppe.*
10 *dicembre* 1856.

LUISA MARIA DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Reggente del Duca ROBERTO I *gli Stati Parmensi.*

Sovra la proposta del nostro ministro delle finanze e del nostro presidente del dipartimento militare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Dal 1° gennaio 1857 le competenze delle regie truppe in attività di servizio saranno conteggiate giusta le tariffe A, B, C, D, E, annesse al presente decreto, e dallo stesso giorno rimarranno perciò abrogate tutte le precedenti tariffe o disposizioni riguardanti agli emolumenti delle truppe medesime.

Art. 2° Quegli individui che all'attivazione delle sopraddette tariffe si trovassero in godimento di competenze maggiori di quelle rispettivamente assegnate dalle tariffe stesse, continueranno a giovarsene insino a che per cambiamento di passo o di grado entrassero in diritto di nuove competenze.

Art. 3° Quei sott'ufficiali che col giorno sovracitato rimanessero ancora al seguito delle regie truppe o in eccedenza alla forza stabilita, e i cadetti tuttavia distaccati a Napoli per istruirsi, continueranno a godere delle attuali competenze siao a tanto che abbiano una destinazione definitiva entro i quadri della forza sopraddetta.

Art. 4° Il nostro ministro delle finanze ed il nostro segretario intimo di gabinetto, ministro di Stato, presidente del dipartimento militare, sono incaricati, ciascuno per la parte propria, della esecuzione del presente decreto.

Dato a Parma, il 10 dicembre 1856.

LUISA.

Da parte di S. A. R.
Il Segretario intimo di gabinetto
PALLAVICINO.

Compagnia dei Reali Alabardieri.

A. — *Tariffa del soldo.*

Capitano comandante, con grado di maggiore in linea, annue	L. 3200	»	Soldo annuo soggetto alla ritenenza del 5 0/0 per le pensioni delle vedove.
Primo tenente, con grado di capitano di 1ª classe	» 2400	»	
Id. id. di 2ª id.	» 1900	»	
Sottotenente, con grado di 1° tenente in linea	» 1500	»	
Sottotenente aiutante	» 1300	»	
Sergente contabile, al giorno	»	1 60	
Sergente id.	»	1 60	
Caporale id.	»	1 35	
Sotto-caporale id.	»	1 25	
Trombettiere id.	»	1 25	
Alabardiere di 1ª classe id.	»	1 10	
Id. di 2ª id. id.	»	0 90	

Approvata a Parma, il 10 dicembre 1856.

LUISA.

Drappello delle Regie Guide.

B. — *Tariffa del soldo.*

Grado	Lire		Note
Capitano di 1ª classe, annue	L. 2750	»	Soggetto a ritenzione per le pensioni alle vedove.
Id. di 2ª id.	» 2250	»	
Primo tenente	» 1850	»	
Sottotenente	» 1650	»	
Brigadiere	» 756	»	
Vice-brigadiere	» 648	»	
Trombettiere	» 540	»	
Guida	» 540	»	

Approvata a Parma, il 10 dicembre 1856.

LUISA.

C. — *Corpo della Regia Gendarmeria.*

Grado		Lire		Note
Colonnello	ispettore o comandante	L. 5300	»	Soggetto a ritenzione per le pensioni alle vedove.
Tenente colonnello	ispettore o comandante	» 4900	»	
Maggiore	ispettore o comandante	» 4400	»	
Aiutante	competenze del grado	»	»	
Ragioniere	competenze del grado	»	»	
Medico-chirurgo		» 1500	»	
Capitano di 1ª classe		» 2750	»	
Id. di 2ª id.		» 2250	»	
Primo tenente		» 1850	»	
Sottotenente		» 1650	»	
Furiere		» 900	»	
Maresciallo d'alloggio capo, porta-stendardo		» 936	»	
Maresciallo		» 648	»	
Maresciallo d'alloggio	a cavallo	» 756	»	
Brigadiere	a cavallo	» 648	»	
Trombettiere	a cavallo	» 540	»	
Gendarme	a cavallo	» 540	»	
Maresciallo d'alloggio	a piedi o sedentario	» 648	»	
Brigadiere	a piedi o sedentario	» 540	»	
Vice-brigadiere	a piedi o sedentario	» 504	»	
Gendarme effettivo	a piedi o sedentario	» 432	»	
Id. allievo	a piedi o sedentario	» 396	»	

Approvata a Parma, il 10 dicembre 1856.

LUISA.

D. — *Tariffa del soldo degli Uffiziali e Comandanti delle Piazze, dei Forti, dei Castelli e dei Pompieri comunali di Parma e Piacenza.*

Classe	Piazza	Carica	Grado	Lire		Note
1ª classe	Piazza di Parma; Id. di Piacenza; Cittadella di Parma	comandante	colonnello, annue	L. 4400	»	Il soldo annuo è soggetto alla ritenzione del 5 per 0,0 pel fondo pensioni alle vedove.
		comandante	tenente colonnello	» 3300	»	
		comandante	maggiore	» 2700	»	
		aiutante	capitano di 1ª cl.	» 2000	»	
		aiutante	id. di 2ª id.	» 1800	»	
		aiutante	1° tenente	» 1500	»	
		aiutante	sottotenente di 1ª cl.	» 1300	»	
		aiutante	id. di 2ª id.	» 1200	»	
2ª classe	Piazza di Pontremoli; Borgo San Donnino; Borgotaro	comandante	maggiore	» 2700	»	
		comandante	capitano di 1ª cl.	» 2200	»	
		comandante	id. di 2ª id.	» 1900	»	
		aiutante	capitano di 1ª cl.	» 2000	»	
		aiutante	id. di 2ª id.	» 1800	»	
		aiutante	1° tenente	» 1500	»	
		aiutante	sottotenente di 1ª cl.	» 1300	»	
		aiutante	id. di 2ª id.	» 1200	»	

Classe	Luogo	Carica	Grado	Soldo		
			cappellano di Pontremoli	L. 200	»	Indennità.
Segue 2ª classe	Forte di Bardi	comandante	capitano di 1ª cl.	» 2200	»	
			id. di 2ª id.	» 1900	»	
		aiutante	1º tenente	» 1500	»	
			sottotenente di 1ª cl.	» 1300	»	
			id. di 2ª id.	» 1200	»	
			cappellano	» 480	»	
3ª classe	Piazza di Castel San Giovanni	comandante	capitano di 1ª cl.	» 2200	»	Soggetto a ritenzione come avanti.
			id. di 2ª id.	» 1900	»	
		aiutante	1º tenente	» 1500	»	
			sottotenente di 1ª cl.	» 1300	»	
			id. di 2ª id.	» 1200	»	
Pompieri comunali di Parma e Piacenza		comandante	capitano di 1ª cl.	» 2200	»	
			id. di 2ª id.	» 1900	»	
		aiutante	1º tenente	» 1500	»	
			sottotenente di 1ª cl.	» 1300	»	
			id. di 2ª id.	» 1200	»	

Approvata a Parma, il 10 dicembre 1856.

LUISA.

E. — *Tariffa del soldo del Personale del Dipartimento militare ed Amministrazioni militari, degli Aiutanti di campo di S. A. R., delle Regie Guide del Corpo rispetto agli individui che hanno soldo, del Comando delle Regie Truppe, della Sezione del Genio, della Regia Brigata e della Scuola militare, con indicazione di altre competenze di Persone e di Corpi.*

Grado		Soldo		
Brigadiere, annue	L.	7500	»	Soggetto a ritenzione per le pensioni vedovili.
Colonnello	»	5000	»	
Tenente colonnello	»	3800	»	
Maggiore	»	3200	»	
Aiutante, Ragioniere, Medico-chirurgo, Cappellano — paga del grado	»	»	»	
Capitano di 1ª classe	»	2400	»	
Id. di 2ª id.	»	1900	»	
1º tenente	»	1500	»	
Sottotenente di 1ª classe	»	1300	»	
Id. di 2ª id.	»	1200	»	
Furiere	»	900	»	
Profosso	»	900	»	
Armaiuolo	»	800	»	
Sotto-armaiuolo	»	540	»	
Capo sarto per gli uffiziali	»	800	»	
Capo sarto per le regie truppe	»	800	»	
Capo calzolaio	»	800	»	
Capo musica	»	800	»	
Sotto-capo musica	»	540	»	
Tamburino maggiore, al giorno	»	1	15	
Bandista di 1ª classe	»	»	90	
Id. di 2ª id.	»	»	52	
Id. allievo	»	»	46	
Sergente banderale	»	»	80	
Id. di 1ª classe	»	1	10	
Id. di 2ª id.	»	»	80	
Caporale maestro, tamburino	»	»	65	
Id. trombettiere	»	»	65	
Caporale	»	»	60	
Sotto-caporale	»	»	52	
Zappatore	»	»	52	
Tamburino	»	»	52	
Trombettiere	»	»	52	
Soldato e ordinanza d'uffiziale	»	»	46	

Guardie del corpo	sergente scrivano, all'anno . . . . L.	400 »	Soggetto a ritenzione per le pensioni alle vedove.
	caporale id. . . . . »	360 »	
	trombettiere . . . . »	400 »	
Sezione del genio	sergente apprendista . . . . . . »	600 »	
	custode di 1ª classe . . . . . . »	720 »	
	id. di 2ª id. . . . . »	600 »	
Artiglieria	artificiere, al giorno . . . . »	1 60	
	sotto-artificiere . . . . »	1 20	
	caporale . . . . »	» 70	
	trombettiere . . . . »	» 57	
	maniscalco . . . . »	1 »	
	sellaio . . . . »	» 52	
	operaio in ferro ed in legno . . . . . »	» 52	
	cannoniere servente e conducente . . . . »	» 52	
Scuola militare	maestro militare (paga del grado) . . . . »	» »	
	id civile (impiegato militare)	variabile.	
Fabbrica delle polveri	commesso contabile, annue . . . . »	600 »	Soggetto a ritenzione come sopra.
	capo fabbricatore . . . . »	600 »	
	fabbricatore. . . . . »	400 »	

Approvata a Parma, il 10 dicembre 1856.

LUISA.

N° 100. — *Decreto Sovrano. — In verun caso verrà escluso dal cômputo delle pensioni il tempo passato in disponibilità.*

28 *aprile* 1857.

LUISA MARIA DI BORBONE, ECC. ECC. ECC.

Nell'intendimento di favorire più specialmente quegli uffiziali che in conseguenza delle riduzioni delle regie truppe avvenute nel nostro decreto 28 aprile 1854, n° 177, furono posti in disponibilità di servizio;

Sulla proposta del presidente del dipartimento militare;

Sentito il nostro ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Nonostante le disposizioni dell'art. 6° del decreto 28 aprile 1854, n° 177, non sarà in verun caso escluso dal cômputo delle pensioni il tempo in cui un uffiziale sarà stato in disponibilità di servizio, volendo che in ogni circostanza abbia il suo effetto l'art. 11 del decreto 3 gennaio 1843, n° 1.

Art. 2° Il nostro ministro, ecc. ecc.

Dato a Parma, il 28 aprile 1857.

LUISA.

PALLAVICINO.

GOVERNO PROVVISORIO NAZIONALE.

N° 173. — *Nomine d' Uffiziali delle Truppe Parmensi confermate od annullate.*

14 *giugno* 1859.

La commissione governativa di Parma con risoluzione 14 giugno 1859 ha decretato:

Art. 1° Tutti gli uffiziali delle truppe parmensi che nel 9 giugno 1859 e nei giorni succes-

sivi hanno condotto le truppe stesse oltre i confini dello Stato per farle congiungere all' esercito austriaco, sono dichiarati nemici della patria, e come tali privati di ogni grado, onorificenza ed emolumento.

Art. 2° Tutte le nomine e promozioni fatte dal governo cessato nell' uffizialità delle truppe parmensi dopo il 3 maggio 1859, sono annullate, ad eccezione di quelle fatte nell'uffizialità del corpo di *gendarmeria*.

Art. 3° Una commissione sarà nominata per determinare quali degli uffiziali delle truppe parmensi sieno colpiti dalla presente disposizione.

Parma, 14 giugno 1819.

G. CANTELLI. — G. BRUNI.
C. ARMANI.

Incorporazione dei Dragoni Parmensi nel Corpo dei Carabinieri Reali.

21 *giugno* 1859.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc. ecc ecc.
Omissis

Articolo unico.

I dragoni parmensi (gendarmeria) sono incorporati nei carabinieri reali di terraferma, conservando ciascuno il grado e l'anzianità rispettiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 gingno 1859.

EUGENIO DI SAVOIA.

C. Cavour.

Scioglimento dei Corpi di Truppe Parmensi e loro ammissione nel Regio Esercito.

30 *giugno* 1859.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc. ecc. ecc.
Omissis

Art. 1° I corpi di truppe parmensi sono sciolti.

Art. 2° Potranno essere ammessi al servizio nel regio esercito, col grado onde erano rivestiti prima del 3 maggio ultimo scorso, quegli uffiziali che proveranno di non essere nel caso contemplato all'art. 1° del decreto della commissione governativa delli 14 giugno prossimo passato, e che saranno ravvisati idonei all'esercizio del loro grado.

Art. 3° I sott'uffiziali; caporali e soldati delle dette truppe saranno incorporati nei corpi del regio esercito, per compiervi la ferma cui sono tenuti, a seconda delle regole che reggevano il loro arruolamento, conservando il loro rispettivo grado.

Art. 4° Le presenti disposizioni non sono applicabili al corpo dei dragoni parmensi (gendarmeria), pei quali rimane nel pieno suo vigore il decreto del 21 del cadente mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 30 giugno 1859.

EUGENIO DI SAVOIA.

C. Cavour.

N° 276. — *Si promulgano i Decreti che ordinano l'incorporazione della Gendarmeria parmense nel Corpo dei Reali Carabinieri Sardi, e lo scioglimento delle Truppe Parmensi e loro ammissione nel Regio Esercito.*

7 *luglio* 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Sarà promulgato ed osservato il decreto di S. A. il principe luogotenente di S. M. in data del 21 giugno 1859, con cui si ordina l'incorporazione della gendarmeria parmense nel corpo dei reali carabinieri.

Sarà pure promulgato ed osservato il decreto della prefata A. S. R. in data del 30 giugno 1859, concernente lo scioglimento dei corpi di truppe parmensi e l'ammissione nel regio esercito.

Parma, 7 luglio 1859.

PALLIERI.

N° 519. — *Applicazione nelle Provincie modenesi e parmensi della Legge Sarda sulle giubilazioni militari*

30 *settembre* 1859.

IL DITTATORE, ecc.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II.

Decreta:

Art. 1° Sarà pubblicata e applicata nelle provincie modenesi e nelle parmensi la legge sarda in data 27 giugno 1850, relativa alla giubilazione dei militari e alle pensioni da pagarsi ad essi e alle loro vedove e alle loro famiglie.

Art. 2° I cittadini delle provincie modenesi e parmensi che militarono nell'esercito sardo e in altri corpi dell'esercito nazionale negli anni 1848-1849 e 1859, e che si trovano nelle condizioni specificate dalla legge premenzionata, godranno i beneficii che essa impartisce.

Art. 3° Il ministro della guerra e i direttori delle finanze in Parma e in Modena cureranno, per quanto a ciascuno spetta, l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Modena dal palazzo nazionale, li 30 settembre 1859.

FARINI.

N° 653. — *Decreto che estende agli Uffiziali ed Impiegati militari, non che alle loro vedove e figli, le disposizioni del Decreto 4 ottobre 1859, num. 534* (1).

21 *novembre* 1859.

IL DITTATORE, ECC.

Regnando S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Veduto il decreto del 4 ottobre 1859, risguardante gl'impiegati civili che per cause politiche ebbero a perdere sotto i cessati governi ufficio e stipendio;

Veduto il regio decreto del dì 8 aprile 1848, col quale venne provveduto agli uffiziali militari, che per cause anzidette furono privati dei loro impieghi e gradi;

Sopra proposta del direttore dell'interno nelle provincie parmensi, e sentito il consiglio dei direttori;

Decreta:

Art. 1° Le disposizioni del decreto in data del 4 ottobre 1859 sono estese agli uffiziali ed impiegati militari, non che ai figli e alle vedove di essi, stati destituiti dai loro impieghi e spogliati dei loro gradi per cause politiche dai cessati governi parmensi.

Art. 2° I direttori dell'interno e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto nella parte che a ciascuno risguarda.

Dato in Modena, li 21 novèmbre 1859.

FARINI.

Il Direttore dell'interno
S. MASSARI.

GOVERNO SARDO

N° 4084. — *Regio Decreto che riammette nei diritti a pensione Individui di antiche e nuove Provincie dello Stato decaduti per motivi politici.*

Torino, 29 *marzo* 1860.

Inserto nella Raccolta delle Leggi militari sarde.

(1) Inserto nella raccolta delle leggi civili delle provincie parmensi.

N° 4189. — *Regio Decreto sulle giubilazioni di Militari ed altri già appartenenti alle Truppe Estensi e Parmensi.*

10 *giugno* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge 27 giugno 1850 sulle giubilazioni e pensioni militari (1);

Visto il decreto ducale sulle pensioni degli uffiziali estensi delli 19 aprile 1852;

Visto il decreto ducale sulle pensioni degli uffiziali ed impiegati militari parmensi delli 3 gennaio 1843;

Visto il decreto dittatoriale delli 30 settembre 1859, col quale venne pubblicata nelle provincie modenesi e parmensi la summentovata legge delli 27 giugno 1850;

Visto il reale decreto delli 25 marzo ultimo scorso, per cui l'esercito delle provincie dell'Emilia viene incorporato nell'esercito nostro, ed ha con esso comuni le stesse leggi e discipline;

Avendo riconosciuto che per non pregiudicare negli acquisiti loro diritti i militari appartenenti alle truppe già estensi o parmensi, torna necessario di coordinare le disposizioni della summentovata legge e dei decreti susseguenti;

Sulla proposta del nostro ministro della guerra;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° I militari ed altri loro assimilati, appartenenti alle truppe già estensi o parmensi, siano in effettivo servizio, od in disponibilità, od in altra posizione temporanea, i quali addì 30 settembre 1859, epoca in cui fu pubblicata nelle provincie modenesi e parmensi la legge sarda sulle giubilazioni e pensioni militari, avranno conseguito a tenore delle leggi vigenti nelle predette provincie il diritto alla pensione di ritiro, sono ammessi a far valere tale diritto in conformità delle leggi delle rispettive loro provincie.

Art. 2° È fatta facoltà agli stessi militari, i quali preferiranno di continuare nel servizio, di poter invocare all'epoca della loro giubilazione l'applicazione delle leggi estensi o parmensi, ovvero della legge vigente pel nostro esercito; ma nel primo caso avranno ragione soltanto alla pensione stabilita pel grado e stipendio onde erano provveduti prima delli 30 settembre 1859 dai cessati governi estense o parmense, ed il tempo di servizio che avranno prestato fra tale epoca e quella della giubilazione sarà computato a seconda della legge 27 giugno 1850 per conseguire un aumento sulla loro pensione, la quale però in nessun caso potrà essere maggiore di quella che avrebbero potuto conseguire sotto quei cessati governi.

Art. 3° Si osserveranno rispetto ai predetti militari le forme vigenti nel nostro esercito per ciò che concerne l'accertamento dei titoli e la liquidazione delle loro pensioni.

Il nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei conti ed inserto negli atti del governo.

Dato a Torino, addì 10 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

---

(1) Inserto nella raccolta delle leggi sulle pensioni militari per le provincie sarde.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

V